

Gianluca Russo

**Declinazioni toscane del 'comune'.
Per una storia del diritto patrio toscano (secc. XVI-XVIII)**

*Tuscan variations of 'ius commune'.
Notes for a history of 'Tuscan law' (XVI-XVIII centuries)*

SOMMARIO: 1. Il diritto che non c'è - 2. Passi a ritroso del 'patrio': un diritto comune toscano - 3. La fase di enucleazione, fra tendenze volontaristiche e vecchi condizionamenti - 4. La fase di sperimentazione, fra prassi cancelleresca e consolidazioni di 'corpo' - 5. La fase di elaborazione: il diritto dei 'Padri' riposa sullo *stylus iudicandi* - 6. La fase di costruzione razionale: l'invenzione del 'patrio' - 7. Le luci lente del tramonto.

ABSTRACT: This essay intends to be a brief preview of an ongoing research on the problematic formation of a homeland law in Medici's Tuscany between the sixteenth and eighteenth centuries.

The approach is necessarily schematic and provisional. It still lacks those punctual findings on institutes that can testify, over such a long period, the progressive diversification of the 'ius commune' on Tuscan soil, with a view to legal uniformity - even minimal - within a fragmented and composite territory.

Limited to the Florentine State alone, the discourse privileges rather the level of sources and legal culture, and tries to combine the recent theme of 'dirittipatri' with the classic one of the great courts and their decisions, present herein the little-known court of the Florentine Rota, involved to varying degrees, together with the prince and the judicial practice, in the arduous search, between will and reason, of the Tuscan 'proprium'.

KEYWORDS: Princely legislation, judicial practice, Florentine Rota.

1. *Il diritto che non c'è*

All'esordio di un articolo inedito apparso postumo nella raccolta *Scritti vari* Francesco Forti ammoniva così il suo ipotetico lettore:

Il Diritto Romano forma la base del Gius comune fra noi. Esso è stato riguardato non solo come legge scritta, ma eziandio come filosofia del diritto ed esempio autorevole di ragion legale. Però anche le leggi e le costumanze derivate dai nuovi bisogni dei popoli, si sono spiegate coll'analogia del Diritto Romano. Il Diritto Romano si è riguardato sempre, come la regola generale del Diritto; le costumanze e le leggi patrie si sono riguardate come le eccezioni. S'ingannerebbe molto chi dicesse, che esiste una legislazione toscana. Vi sono molti volumi di leggi, ordini, provvisioni di leggi fatte dai supremi dominatori della Toscana; ma non formano un sistema di legislazione. Sono modificazioni speciali di alcuni punti del Diritto Romano; sono provvedimenti per nuovi usi, per nuovi bisogni; sono il più sovente provvedimenti amministrativi. Si riduce a ben poco quello che vi è di veramente patrio ed originale nella Toscana Giurisprudenza¹.

Benché pubblicato nel 1865, lo scritto risaliva al 1822. E, in effetti, quasi a conferma della insolita visione lì esposta, in piena Restaurazione la Toscana restava forse l'unico fra gli antichi Stati italiani a non vantare, malgrado reiterati tentativi, un sistema – appunto – di leggi codificato sul modello francese².

Eppure, proprio a monte di quei tentativi, il lemma '*Gius Patrio*' – prima poco o nulla rintracciabile – si insinuava con coscienza moderna nel discorso giuridico. Già forse nel 1739 Giovanni Agostino Padroni indirizzava al ministro lorenese Richécourt una memoria dal titolo *Della necessità di fare un corpo di gius patrio nel Granducato*³. Appena otto anni (1747) e, in reazione alla proposta del giurista

¹ F. Forti, *Scritti vari*, Firenze 1865, *Legislazione e Giurisprudenza toscane*, pp. 732-733. Sul magistrato ed intellettuale pesciatino, si vedano almeno *Tra due patrie. Un'antologia degli scritti di Francesco Forti con un'appendice di lettere inedite pubblicate da A. Chivastelli*, introduzione e cura di L. Mannori, Firenze 2003; L. Mannori, *Forti, Francesco* (voce), in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletto (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, vol. I, pp. 889-890.

² Cfr. F. Colao, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Milano 1999.

³ Proietta un primo fascio di luce sulla figura, ancora assai oscura, di Padroni M. Verga, *Da 'cittadini' a 'nobili'. Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano 1990, pp. 152-153. La data della memoria non è nota ma basti pensare che fino all'indagine di Verga ne era incerta pure l'attribuzione. La presentava invero come anonima D. Marrara, *Diritto patrio e diritto comune nei progetti toscani di codificazione dell'età della Restaurazione*, in «Bollettino

livornese, Pompeo Neri, in esecuzione di un dispaccio granducale illustrava ad una commissione scelta le linee programmatiche di un *nuovo codice delle leggi municipali della Toscana*: un *Discorso*, quello neriano, indicato a ragione come punto di avvio imprescindibile per qualunque ricognizione sul tema⁴. Annoverabili entrambi – al di là delle antitesi – fra «quegli infiniti campioni» fuoriusciti dalla scuola pisana di Giuseppe Averani come da un «cavallo trojano»⁵, tanto Padroni quanto Neri proiettavano i rispettivi sforzi codificatori sopra un terreno, prim'ancora che giuridico, istituzionale decisamente impervio.

Non era infatti trascorso molto tempo da quel diploma del gennaio 1737 con cui Carlo VI aveva disposto in favore di Francesco Stefano la reversione di tutti i domini medicei agli Asburgo-Lorena: ragion per cui «tutte queste cose insieme unite, siccome in vigore delle presenti le uniamo, debbono intendersi sotto il nome del Granducato di Toscana, e così sempre per l'avvenire si nomineranno»⁶. Recente creatura statale unitaria nella forma, in realtà fin dal principio della Reggenza la Toscana si mostrava allo sguardo impietoso e lontano dei nuovi inquilini per quel che da sempre era: «una semplice entità geografica»⁷, priva di qualunque fibra istituzionale coagulante. Nel suo involucro più interno, il disteso spazio toscano retto a monocrazia medicea non sembrava trasmettere alcuna parvenza di quella individualità originaria caratteristica di un vero Stato regnicolo, offrendosi piuttosto come uno spesso agglomerato di *municipia* con varia foggia: «un mosaico di ordinamenti minori tenuti insieme da una fitta trama di vincoli pattizi»⁸. E ciò al netto della propensione manifestata da qualche giurista di allora a modellare e rappresentare un ente statale «autofondato», titolare di un proprio «diritto di supremazia primigenio sul territorio»⁹.

Osservato poi dalla sua scorza più esterna, in rapporto anche ad altre compagini statuali italiane o europee, quello spazio non era certo dei più confortanti:

storico pisano», XLIII (1974), pp. 139-222.

⁴ Così L. Mannori, *Un'«istessa legge» per un'«istessa sovranità»: la costruzione di una identità giuridica regionale nella Toscana asburgo-lorene*, in I. Birocchi-A. Mattone (curr.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma 2006, pp. 355-386.

⁵ M. Verga, *Da 'cittadini' a 'nobili'*, cit., p. 48.

⁶ Il testo è riportato Ivi, p. 91.

⁷ L. Mannori, *Un'«istessa legge» per un'«istessa sovranità»*, cit., p. 356.

⁸ Id., *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nella Toscana dei Medici (secoli XVI-XVIII)*, Milano 1995, p. 21. Dello stesso Autore, si veda anche *Il 'piccolo Stato' nel 'grande Stato'. Archetipi classici e processi di modernizzazione nell'Italia tardo-medievale e protomoderna*, in E. Gabba-A. Schiavone (curr.), *Polis e piccolo Stato tra riflessione antica e pensiero moderno*, Como 1999, pp. 48-66.

⁹ Nella diversa lettura proposta da M. Montorzi, *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze 1997, pp. 71-72.

un universo, tutto sommato contenuto, volutamente scisso in due emisferi disgiunti comunicanti solo attraverso la corona che cingeva il capo dei Granduchi dal 1569, per il Papato, e dal 1576, per l'Impero. Senza dubbio, nelle rappresentazioni e nei linguaggi, «l'unire sotto titolo di granduca di Toscana lo Stato di Firenze e di Siena» significava che «quelli Stati non si avessero giammai più a smembrare»: un corpo capace di resistere a qualunque urto proprio «mantenendosi unito»¹⁰. L'immagine reale recava però ben altri segni con cui dovette, peraltro, confrontarsi nell'immediato la cultura giuridica del tempo fino a ricavarne un'autentica ideologia ufficiale del Principato. Invero la creazione di un novello organismo unitario – il Granducato appunto – per quanto latente come ambizione, esprimeva davvero un lusso che i principi medicei proprio non potevano permettersi. Un'eventuale fusione fra i due domini fiorentino e senese avrebbe irreversibilmente inficiato la loro delicata strategia di legittimazione dinastica rivolta, fin da subito, a minimizzare un – a tratti opaco – vincolo di subordinazione con l'Impero: in fondo, nel 1530 erano state le armi di Carlo V a ristabilire i Medici dopo l'ultima cacciata del 1527. Strategia che, se in parte sostenibile nel caso dello Stato 'vecchio' – sulla falsariga di un'esperienza repubblicana estinta eppure politicamente e giuridicamente irrinunciabile – era, viceversa, improponibile riguardo allo Stato 'nuovo' dove si era in presenza di un regolare diploma di infeudazione rilasciato nel 1557 da Filippo II di Spagna¹¹.

Dal terreno istituzionale la descritta separatezza precipitava per naturale osmosi su un giuridico che ancora al 'riformatore' Neri appariva irrisolto dentro «un corpo di leggi generali del granducato di Toscana», ma piuttosto diluito nelle «leggi proprie» vigenti in ciascuno dei due emisferi, ora «sotto il titolo di leggi della repubblica di Firenze» ora «di leggi della repubblica di Siena»¹². Il fatto che il Principe legiferasse nella distinta veste di signore dell'una o dell'altra città dominante denunciava la presenza sul suolo toscano di un territorio politico nient'affatto omogeneo, anzi percorso fin dentro le relative comunità soggette – benché del tutto sconnesse fra loro – da almeno cinquecento statuti: testi assai variegati raramente capaci di esibire un denominatore comune anche

¹⁰ S. Ammirato, *Istorie fiorentine*, qui citate nell'edizione Pomba, 1853, vol. VII, p. 300.

¹¹ Ripercorre puntualmente tale strategia, soffermandosi sul decisivo apporto dei giuristi filomedicei, L. Mannori, *Il sovrano tutore*, cit., pp. 75-94. Cfr. anche D. Marrara, *I rapporti giuridici tra la Toscana e l'Impero (1530-1576)*, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, Firenze 1983, vol. I, pp. 217-227. Sul 'momento repubblicano' della strategia, cfr. N. Rubinstein, *Firenze e il problema della politica imperiale in Italia al tempo di Massimiliano I*, in «Archivio Storico Italiano», CXVI (1958), pp. 5-35, 147-177.

¹² Tutto il *Discorso* neriano è leggibile, con edizione critica, in M. Verga, *Da 'cittadini' a 'nobili'*, cit., pp. 320-346. Per il testo originale, cfr. Joannis Bonaventurae Neri Badia *Decisiones et responsa juris*, Florentiae 1776, t. II, ff. 498-550.

parziale, viceversa sacrificato a beneficio di microcosmi abbastanza inalterati nella originaria fisionomia medievale¹³.

Un aggrovigliato, quanto inquietante, «cahos presqu'impossible à débrouiller» – nella nota esternazione di Richécourt – che, se allora urtava contro la pretesa efficientista e autoritaria dei nuovi dominatori a confezionare una «istessa legge» per una «istessa sovranità», oggi espone l'osservatore contemporaneo alla non lieve fatica di intercettarvi – indici analitici di opere giuridiche alla mano – il minimo sibilo, anche solo lessicale, di un diritto patrio toscano. O meglio: se per quest'ultimo s'intende un diritto valido omogeneamente su tutto il territorio, va da sé che un concetto simile non s'affaccia prima degli appena accennati tentativi di codificazione alla metà del Settecento. Anzi, pare che occorra attendere quantomeno l'età leopoldina perché sia diffusamente percepita l'idea stessa di 'patria'¹⁴. Se invece si leggesse nella pur problematica espressione – a sua volta specchio di una realtà altrettanto complessa – «quella unità di consuetudini normative e giurisprudenziali proprie di un contesto politico e istituzionale»¹⁵, limpidamente riscontrabile in tante altre realtà – perlomeno – italiane fin dal pieno Cinquecento, forse non sarebbe del tutto insensato insistere con una ricognizione di più largo respiro: peraltro già implicita nelle proposte che 'calendarizzano' il '*proprium*' giuridico toscano solo dal secolo XVIII, tempo di sforzi codificatori destinati oltretutto a trascinarsi fin dentro l'Ottocento senza alcun esito.

2. Passi a ritroso del 'patrio': un diritto comune toscano

Un suggerimento interessante sembra provenire, di nuovo, dalla testimonianza solo all'apparenza sfiduciata di Forti, quando definisce «le leggi patrie» evocate quasi un secolo prima da Pompeo Neri come «modificazioni speciali di alcuni punti del Diritto Romano». Tale affermazione non vale certo ad incrinare il dato che, in maniera inoppugnabile, associa storicamente la nuova dimensione giuridica 'patria', parallela alla definizione di una precisa identità regionale, al Settecento degli Asburgo-Lorena. Mostra, tuttavia, il pregio di ipotizzare quantomeno uno scenario altro, non a quello antitetico bensì integrativo, che una ricerca da qualche tempo in gestazione – di cui queste pagine vogliono essere

¹³ Sulla continuità delle realtà cittadine di età comunale ben oltre il tempo medievale, si veda, da ultimo, D. Edigati-L. Tanzini, *Il Comune dopo il Comune. Le istituzioni municipali in Toscana (sec. XV-XVIII)*, Firenze 2022.

¹⁴ È la prospettiva, senz'altro condivisibile, da cui muove L. Mannori, *Un'«istessa legge» per un'«istessa sovranità»*, cit., in part. pp. 355-360.

¹⁵ A suggerirlo, benché dalla specifica angolatura statutaria, D. Edigati-L. Tanzini, *Ad statutum Florentinum. Eseggesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna*, Pisa 2009, p. 184.

anticipazione – dovrà poi puntualmente confermare.

Il passo fortiano lascia infatti filtrare l'idea che, prima del secolo XVIII, si sia comunque dipanata una lunga quanto travagliata e complessa incubazione di un arsenale giuridico potenzialmente alternativo. Incanala, cioè, l'osservazione verso un itinerario che, sebbene restio a confluire e risolversi in un involucro stabile e definitivo, si è senz'altro svolto, al pari di molte altre realtà italiane ed europee, all'insegna di una diversificazione dello *ius commune* di fattura medievale entro il variegato e composito territorio granducale: un diritto comune toscano, per riprendere una brillante intuizione di Francesco Calasso sulla stagione ultima del diritto comune particolare poco sfruttata dalla storiografia giuridica nostrana, salvo talune proposte di rilettura più o meno recenti. Accennando in epilogo ai Principati italiani emersi fra Quattro e Cinquecento, già nel 1939 il giurista leccese tracciava un lucido quadro peninsulare in cui:

Per opera di ... tre elementi – una legislazione superiore territoriale, una giurisprudenza uniforme, e una dottrina, la quale ... non può prescindere né dall'una né dall'altra – il diritto, entro i vari stati italiani, si regionalizza, riflettendo le tradizioni e le caratteristiche comuni della popolazione dello stato in cui vige, e correttamente quindi si comincia a parlare di un diritto napoletano, o toscano, o pontificio, e così via.

Per poi concludere, con singolare chiarezza:

dal sec. XVI all'entrata in vigore delle codificazioni ... il diritto statuale è l'unica fonte normativa in quanto emana dal *princeps*¹⁶.

Indubbiamente Calasso mostrava allora tutta la sua lungimiranza nel cogliere, anche per il panorama italiano, il fenomeno di fondo, ossia la flessione in senso particolare o regionale del diritto comune. Certo, il disegno tracciato era ancora «idilliaco»¹⁷, quasi di maniera, decisamente irrealistico nel risolvere quel momento – qualificabile anche come «statualizzazione»¹⁸ – nella prepotente emersione della legge sovrana. È stato tuttavia sufficiente, a quanti comunque hanno creduto di valorizzare quella suggestione iniziale, calibrarla sulle acquisizioni storiografiche ultime – specialmente in tema di statualità – per complicarne i contorni. Acquisita la diversificazione giuridica quale dato anche

¹⁶ F. Calasso, *Il problema storico del diritto comune*, in Id., *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970, pp. 121, 125.

¹⁷ Così, con riferimento al passo calassiano, R. Savelli (cur.), *Repertorio degli statuti della Liguria, secc. XII-XVIII*, Genova 2003, p. 108.

¹⁸ Cfr. A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979, vol. I, pp. 70-74.

problematico, appare ormai chiaro come la stessa «non avvenne attraverso un processo rettilineo di affermazione della legge, ma coinvolse tutte le fonti, espressione della comunità politica». Anzi, quella legislativa sembra offrire al fenomeno un apporto in definitiva ridotto se rapportato a quello, viceversa, della prassi di giudici, notai e avvocati, soprattutto «per quanto riguarda gli istituti dallo spiccato legame con il territorio»¹⁹. Del resto, l'idea di un 'diritto comune toscano' affiorava già in un pionieristico studio dedicato, di nuovo, ai vari tentativi codificatori. L'angolo privilegiato d'osservazione restava, dunque, oltre al Settecento toscano come tempo d'avvio, la legge. Eppure, all'atto di descrivere il centrale progetto neriano, si notava «come da secoli ormai – in correlazione stretta con il processo formativo degli stati unitari e accentrati – si era andato svolgendo un processo parallelo di adattamento concreto del diritto comune alle esigenze particolari dei vari stati» e come, a palesare tale accomodamento, fossero in particolare le preziose testimonianze «raccolte nelle decisioni delle varie corti giudiziarie». Di conseguenza, nella prospettiva dello stesso Pompeo Neri, con l'interpretare e applicare le norme del diritto comune «in una maniera particolare e diversa da quella delle corti giudiziarie di altri stati», i tribunali toscani non facevano altro se non «dichiarare e giustificare esigenze giuridiche particolari della Toscana, prassi giuridica toscana»²⁰. In conclusione, il diritto comune dismetteva le antiche vesti universali per calarsi nei panni di un autentico diritto toscano.

Dunque, fin da quella ormai remota ricognizione, di nitida ispirazione calassiana²¹, risultava abbastanza chiara la trasversalità europea del fenomeno di diversificazione, se non altro alle aree un tempo ricomprese fra le *terrae Imperii*, tanto da descrivere, sfruttando i continui slittamenti semantici di '*commune*', una pluralità di diritti comuni: tedesco, olandese, francese, belga, iberico e così via²². Eppure, la stessa storiografia giuridica italiana ha faticato molto a tesaurizzare tale prospettiva, certo poco digeribile da studiosi orientati preferibilmente alla

¹⁹ I. Birocchi, *Il diritto patrio*, in *Il pensiero giuridico italiano: dal Medioevo all'età contemporanea*, Roma 2015, p. 125. Fondamentale, anche per apprezzare il brillante sforzo ricostruttivo dell'Autore, il suo corposo saggio *La formazione dei diritti patrii nell'Europa moderna. Tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, in I. Birocchi - A. Mattone (curr.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione*, cit., pp. 17-71.

²⁰ V. Piano Mortari, *Tentativi di codificazione nel Granducato di Toscana nel sec. XVIII*, in Id., *Itinera Juris. Studi di storia giuridica dell'età moderna*, Napoli 1991, pp. 399-547, in part. pp. 459-460.

²¹ Lo studioso, che licenziava il suo lungo lavoro tra il 1952 e il 1953, cita espressamente il giurista leccese alla nota n. 104 di p. 459.

²² Richiamata più volte da I. Birocchi, la caratura europea del fenomeno è stata, da ultimo, confermata nel volume collettaneo G. Rossi (cur.), *Authorities in Early Modern Law Courts*, Edinburgh 2022.

dottrina di scuola, quindi alle tradizionali fonti di *ius civile* e *ius canonicum*, quasi a scivolare nel paradosso di una storia rivolta solo «ai professori, da parte di altri professori (gli storici del diritto)»²³. Stretta, malgrado Calasso, tra i fasti del Rinascimento giuridico medievale e il riscatto codificatorio, la stagione del diritto comune particolare, subito associata alla dispersione casistica, scontava una decisa sottovalutazione, in perfetta armonia con una narrazione generale della storia italiana giocata sull'alternanza paradigmatica fra il primato raggiunto nel Medioevo e la squallida decadenza toccata nella modernità fino naturalmente alla riscossa risorgimentale. Eccezionale per definizione, l'Italia restava, anche per la dimensione giuridica, un corpo estraneo nel tessuto moderno d'Europa. Sulla penisola, linee confuse ed incerte sembravano giustificare, specie a fronte della debolezza anche politica dei suoi Stati, il sicuro impiego di un preciso schema ricostruttivo, l'unico possibile, «incline a presentare lo *ius commune* ... come il vero e proprio tessuto connettivo della società»: uno *ius commune* peraltro tardo, imparagonabile al momento aurorale dell'età di mezzo, pertanto avviato verso una crisi irreversibile. Relativamente da poco, auspice un significativo ripensamento dei canoni storiografici generali²⁴, si è avvertito il bisogno di superare un indice ricostruttivo ingeneroso e riduttivo e tendere così verso una raffigurazione, anche giuridica, più complessa dell'Italia cinque-seicentesca. Qui senza dubbio «il sapere giuridico di origine medievale continua a svolgere un ruolo importantissimo ... ma, da un lato, va incontro a consistenti trasformazioni, mentre, dall'altro lato, viene sempre più attratto nell'orbita dei nuovi centri di potere, che agiscono, con crescente determinazione, in molteplici direzioni». Quindi, «lo *ius municipale* o *patrium* diviene una base normativa di crescente rilevanza e aumenta di conseguenza la differenziazione fra i diversi ordinamenti politici»²⁵.

Un aspetto va però a questo punto sottolineato: la ipotizzata diversificazione non necessariamente coincide con l'emergere del diritto patrio, pur sempre riferibile «alla costruzione di un'identità nazionale o comunitaria», peraltro senza che quest'ultima elida «il senso di appartenenza alla matrice europea»²⁶. Ne costituisce semmai, in qualche misura, la premessa storica con un grado, anche qui, di problematicità forte. Per lo specifico toscano, infatti, la tardiva comparsa

²³ M. Ascheri, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense*, in «Quaderni storici», 101 (1999), p. 360.

²⁴ Cfr. da ultimo F. Benigno-E.I. Mineo, *L'Italia come storia. Primato, decadenza, eccezione*, Roma 2020.

²⁵ P. Costa, *L'antico regime: tradizione e rinnovamento*, in *Il pensiero giuridico italiano*, cit., pp. 80-81. Dello stesso cfr. anche *Ius commune*, *ius proprium*, *interpretatio doctorum*: ipotesi per una discussione, in A. Iglesia Ferreirós (cur.), *El dret comú i Catalunya*, Barcellona 1995, pp. 29-42.

²⁶ I. Biocchi, *Il diritto patrio*, cit., p. 125.

di locuzioni come *'ius patrium'* e la prevalente corrispondenza dello *'ius proprium'* o *'municipale'* col diritto statutario in uso presso ciascuno dei molteplici ordini cittadini, sollevano una difficoltà non da poco: comprendere in quali termini questo diritto patrio *ante litteram*, ancora al suo stadio embrionale, cessi di apparire alla cultura giuridica coeva solo come uno dei diversi diritti particolari caratterizzanti il modello pluralistico del diritto comune per assurgere, invece, a rilevanza propria. È, in fondo, questa stessa difficoltà a sollecitare ricostruzioni a lunga gittata, prediligendo analisi capaci di coniugare un ambiente e un tempo specifici con il generale contesto europeo, in un futuribile passaggio «dalla storia alle storie del diritto»²⁷. Ha senso, quindi, assumere i noti tentativi codificatori nel Settecento toscano non come il principio di una svolta – in aderenza anche qui a taluni ripensamenti neanche troppo recenti²⁸ – bensì, al contrario, come il precipitato o lo sbocco di un itinerario che risale all'impianto del Principato mediceo e lo percorre tutto fino, anzi, ad oltrepassare la sua sofferta estinzione nel 1737.

Dunque, un itinerario lungo. Che, forse, si può far risalire più indietro ancora, al momento quattrocentesco di costruzione di Firenze quale città dominante se la pretesa resta quella, ridotta, di concentrare lo studio sul solo emisfero fiorentino e rinunciare così, in questo *'semilavorato'*, a seguire «il contorno bicefalo»²⁹ della Toscana medicea. Senza indugiare sulla celebre *Secunda convivalis disceptatio* di Poggio Bracciolini – dove la città vedeva rifulgere da tempo, con l'affievolirsi dell'Impero, propri *iura civilia*³⁰ – una qualche pretesa di uniformità legislativa si può leggere fra le righe della nota rubrica *Urbem nostram florentinam*, presente già nella originaria revisione dello statuto fiorentino affidata nel 1409 a Giovanni da Montegranaro – nel titolo *De legibus* – e poi traslata nella redazione definitiva curata da Paolo di Castro ad apertura del primo trattato nel libro quinto. In base al testo, lo statuto di Firenze avrebbe dovuto essere recepito come norma di diritto comune nel contorno di tutto il territorio soggetto alla

²⁷ Id., *Oltre le storie nazionali: dalla storia del diritto alle storie del diritto*, in B. Sordi (cur.), *Storia e diritto. Esperienze a confronto*, Milano 2013, pp. 427-454.

²⁸ Di recente è tornato a validare tale approccio M. Verga, *Imperi, antichi Stati italiani e pluralismo giuridico*, relazione al convegno *Pluralismo giuridico. Itinerari contemporanei*, Firenze, 20-21 ottobre 2022. Spunti anche in Id., *La «disavventura inesplicabile»: mutamenti dinastici e riforme nell'Italia del primo Settecento. Note sul Granducato di Toscana da Cosimo III a Francesco Stefano di Lorena*, in C. Mozzarelli-G. Venturi (curr.), *L'Europa delle corti alla fine dell'antico regime*, Roma 1991, pp. 405-427.

²⁹ La suggestiva immagine si legge in L. Mannori, *Lo Stato del Granduca. 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa 2015, p. 68.

³⁰ Cfr. D. Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1956, pp. 70-73.

città³¹. Nelle intenzioni della dominante, quindi, non il diritto romano ma il suo statuto avrebbe dovuto ricevere ordinaria applicazione entro i confini dello ‘stato’ fiorentino come diritto territoriale di secondo ricorso rispetto agli statuti comunitativi locali. Quella rubrica diventava così il banco di prova per una precisa ideologia quattrocentesca – in larga parte confezionata dall’umanista Leonardo Bruni – che faceva di Firenze una specie di nuova Roma e, conseguentemente, elevava il suo diritto a legge generale entro tutto lo spazio assoggettato e territorializzato. Memorabile il caso di Pisa, con riferimento al quale si pose presto il problema se per *ius commune* dovesse intendersi il diritto statutario fiorentino o il diritto romano³².

Si può discutere se la descritta pretesa di uniformità legislativa, dal piano originario delle rappresentazioni e dei linguaggi, fosse precipitata poi sul piano effettivo delle pratiche. Certo, al pari di qualsiasi statuto, anche quello fiorentino rimaneva un testo la cui fisiologica incompletezza avrebbe sempre trovato una via di fuga, attraverso l’*interpretatio*, in un testo romano ancora privilegiato da larga parte della giurisprudenza consulente³³. Né bisogna trascurare il carattere ‘federativo’ della costituzione territoriale fiorentina con il suo inevitabile impatto frenante: un mosaico di comunità cittadine e rurali legate alla dominante da altrettanto molteplici e variegate *subiectiones* utili nel garantire, tendenzialmente, a Firenze una superiorità almeno politica ma non certo giuridica: soggettivamente, dominante e comunità erano entità istituzionali del tutto omologhe³⁴. Quelli elencati sono tutti fattori che poco aiutano a sciogliere la difficoltà di comprensione di anzi evocata: il diritto fiorentino sembra ancora un diritto particolare fra i tanti rapportabile di volta in volta allo *ius commune*, appena sorretto da una reale vocazione regionalizzante: la sua logica è quella di puro dominio, per cui è lo ‘stato’ ad essere risolto nella cornice della città e non la città ad essere immaginata in funzione dello ‘stato’. Pertanto, colto nel suo tempo quattrocentesco, lo statuto di Firenze dominante non pare offrire un sicuro punto d’avvio per questa nostra ‘storia’ in cantiere. Ciò non significa affatto sminuire la decisiva importanza di quel testo normativo ma solo rimandarne la presenza, a tratti inaspettata e ingombrante, a più di un capitolo successivo della ‘storia’, che riesce a trovare un *incipit* più incoraggiante, benché non meno

³¹ Cfr. *Statuta Populi et Communis Florentiae MCCCCXV*, Friburgi 1777-1781, vol. II, p. 479.

³² Sia consentito rinviare sul punto a G. Russo, *Governare castigando. Le origini dello Stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1478)*, Milano 2021, in part. pp. 125-129.

³³ Cfr. J. Black, *Gli statuti comunali e lo Stato territoriale fiorentino: il contributo dei giuristi*, in A. Zorzi-W.J. Connell (curr.), *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, Pisa 2001, pp. 23-46.

³⁴ Riflette sul punto M. Montorzi, *Giustizia in contado*, cit., p. 94, n. 13.

problematico, a monocrazia medicea già impiantata e consolidata.

Accorciarne di quasi un secolo la lunghezza non basta, infatti, a distendere un itinerario che resta, comunque, assai travagliato e complesso: un travaglio e una complessità che si dovrà restituire studiando l'evoluzione niente affatto coerente e lineare dei rapporti fra i Principi medicei e i giuristi³⁵. Non v'è dubbio che al cuore della 'storia' stia la graduale ascesa sul suolo toscano di un «corpo di giureconsulti di Stato»³⁶, autentico diaframma tra il Granduca e le superstite magistrature onorarie della tradizione repubblicana. Appena percepibile nel Cinquecento, a partire dal secolo successivo questo cetto togato, forte di una ideologia peculiare, tende ad autonomizzarsi dalla stessa figura del sovrano cui deve le sue fortune, fino a comporre una sorta di «Respublica sovrastatale di giureconsulti, cementata dalla comune adesione a parametri culturali e professionali specifici»³⁷. Dunque, è tale corpo specifico che conviene monitorare e seguire nei suoi passi di accostamento al potere: perché è al suo interno, fra personaggi abituati a muoversi regionalmente, che parrebbe assumere lentamente forma un'immagine di 'patria' «meno asfittica» e svincolata dalle «vecchie appartenenze municipali»³⁸, debitrice di schemi mentali ricavati, certo, dal diritto comune ma un diritto comune nel tempo sempre più diversificato, toscannizzato. Tutto ciò ovviamente mostra senso ed efficacia mantenendo la consapevolezza, mai ovvia, di avanzare dentro uno spazio statale modernamente «pluralistico e frastagliato». Se la sua, altrettanto complessa, storia si risolve in quella delle sue componenti anche attuali, l'intreccio con la nostra è inevitabile. In definitiva lo Stato è, e sarà presente, come formidabile «luogo di mediazione e di organizzazione politica di forze diverse»³⁹.

³⁵ Spunti significativi in P. Costa, *L'antico regime*, cit., pp. 80-81. Si può forse dire che il maggiore sostenitore di tale approccio sia stato, con la sua scuola e con riferimento specifico al Mezzogiorno d'Italia, Raffaele Ajello. Di ciò costituisce un autentico manifesto il suo *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1974.

³⁶ La formula si deve a G. Gorla, *I tribunali supremi degli stati italiani fra i secoli XVI e XIX quali fattori della unificazione del diritto nello stato e della sua uniformazione fra stati*, in Id., *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1981, pp. 543-617.

³⁷ E. Fasano Guarini, *I giudici della Rota di Firenze sotto il governo mediceo. Problemi e primi risultati di una ricerca in corso*, in *Convegno di studi in onore del giurista fiorentino Antonio Gabriele Calderoni, 1652-1736*, Faenza 1989, pp. 87-106, in part. 106. Cfr. anche per i molti spunti che offre, Id., *I giuristi e lo Stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca*, in *Firenze e la Toscana dei Medici*, cit., pp. 229-247.

³⁸ L. Mannori, *Un'«istessa legge» per un'«istessa sovranità»*, cit., p. 359.

³⁹ Id., *Genesi dello Stato e storia giuridica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXIV (1995), pp. 485-505, in part. p. 495. Sulla non semplice presenza dello Stato moderno nella vicenda dei diritti patri, cfr. I. Biocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 96-104.

Il taglio prescelto consentirà, intanto, di distribuire il racconto secondo l'avvicinarsi dei vari Principi medicei: se non da Alessandro, certamente da Cosimo I (1537-1574) fino a Gian Gastone (1723-1737). E permetterà, altresì, di raccordare l'itinerario attorno a tre direttrici che sembrano orientare il principale obiettivo sotteso alla diversificazione: tendere ad una, anche minima, uniformazione giuridica dentro un territorio composito. È evidente, infatti, come in parallelo alla lenta ascesa di un 'corpo di giureconsulti di Stato' e nonostante la frammentazione territoriale, con l'impianto del Principato sia venuta consolidandosi, in primo luogo, una legislazione sovrana di spessore, sebbene qualificata ora come fiorentina ora come senese: quell'«ordinato sistema legislativo mediceo»⁴⁰ che coincide soprattutto con la figura eccezionale del primo Granduca. A quella si aggiungono, in progressione, la prassi cancelleresca e una robusta e relativamente coerente giurisprudenza sviluppata, per lo Stato 'vecchio', dal supremo tribunale della Rota⁴¹. Tali direttrici corrispondono chiaramente ad altrettante forze sociali – Principe, magistrati, giuristi – ciascuna impegnata, a suo modo, dentro un orizzonte pluralistico, ora cooperando ora confliggendo, in quella faticosa «ricerca dell'ordine»⁴² che, dopo le certezze medievali, segna tutta la prima età moderna: anche in un contesto tutt'altro che appartato e decadente⁴³. Seguire la loro concatenazione sarà, da ultimo, funzionale a strutturare la nostra 'storia' in quattro tempi o fasi, di seguito illustrati in termini necessariamente schematici e provvisori, anche perché calibrati non su questo o quel ramo specifico dell'ordinamento, ma sul terreno generalissimo delle fonti e della cultura giuridica⁴⁴.

3. La fase di enucleazione, fra tendenze volontaristiche e vecchi condizionamenti

È forse un paradosso additare la legislazione principesca regionale come

⁴⁰ E. Fasano Guarini, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in G. Chittolini-D. Willoweit (curr.), *Statuti città territori in Italia e in Germania tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1991, p. 124.

⁴¹ Sulla Rota senese, che qui non verrà discussa, cfr. M. Ascheri, *Alle origini della Rota di Siena (1503)*, in «Buletino Senese di Storia Patria», CII (1995), pp. 453-463.

⁴² I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 539.

⁴³ Suggestiva quanto efficace una considerazione leggibile in G. Gorla, *Il Museo Guarnacci di Volterra, la fabbrica di porcellane Ginori e i palazzini di Firenze (dall'aurea giurisprudenza della Rota fiorentina al codice civile del 1942)*, in «Il Foro Italiano», 95 (1972), pp. 1-44, in part. p. 15.

⁴⁴ È storiograficamente acquisito che il penale offra l'angolo prospettico migliore (Edigati) e così pure lo *ius universitatum* (Mannori). Ancora poco esplorato è, invece, il terreno civilistico: decisamente più impervio per sondare la diversificazione, ma passaggio futuro obbligato anche solo per il ruolo dirimente della Rota.

fattore di tendenziale uniformazione giuridica nell'emisfero fiorentino della Toscana medicea, specie relativamente al regno di Cosimo I. Se non altro, è un paradosso a fronte della totale mancanza per lo Stato 'vecchio' di raccolte organiche di leggi principesche, salvo una silloge edita nel 1584 ma per il solo Stato 'nuovo' e coprente i primi trent'anni di dominazione medicea su Siena⁴⁵. Si tratta di una indisponibilità documentaria che senza dubbio mette a dura prova lo storico – abituato ad associare alle consolidazioni un momento decisivo nel generale processo di diversificazione giuridica – ma che, al tempo stesso, fa del nostro territorio un osservatorio, se non unico, certo significativo rispetto ad altre realtà moderne italiane come europee⁴⁶.

Il dato risulta ancora più sorprendente se rapportato all'imponente stagione legislativa che percorre quantomeno il principato cosimiano. In maniera, di nuovo, paradossale è una raccolta decisamente più tarda – sulla quale si tornerà – che bisogna interrogare per apprezzare gli anni del primo Granduca come quelli di maggiore legiferazione⁴⁷. Quasi che Cosimo non si contenti più di essere soltanto il supremo giustiziere della tradizione medievale, ma cerchi anche di imporsi come sovrano legislatore in profonda sintonia, del resto, con lo spirito del tempo. Il Cinquecento europeo, infatti, se da una parte è il secolo di Astrea⁴⁸, dall'altra è il secolo in cui, specialmente oltralpe, si comincia a teorizzare, quale prerogativa fondamentale della sovranità, la potestà di *legem condere* svincolata da quella di *ius dicere*. Nel primo caso è sufficiente sfogliare uno qualsiasi dei tanti panegirici sul Principe – su tutti, quello pubblicato nel 1578 dal giurista Bastiano Sanleolino⁴⁹ – per catturare l'immagine di Cosimo che, provvidenzialmente, favorisce il ritorno della Giustizia sulla terra. Nell'altro, un simile approccio sembra affiorare, ben prima di Bodin, nel *De iure civili in artem redigendo* di Jean de Coras⁵⁰.

Lungi naturalmente dall'assorbire l'intero spazio giuridico disponibile dentro un orizzonte pluralistico, la legislazione principesca regionale di Cosimo I

⁴⁵ Si allude al volume di *Bandi, ordini e provvisioni appartenenti al governo della Città e Stato di Siena*, Siena, appresso Luca Bonetti, 1584.

⁴⁶ Lo segnala, con puntuale bibliografia, E. Fasano Guarini, *Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque e Seicento. Spunti di ricerca*, in P. Prodi (cur.), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, pp. 665-666.

⁴⁷ Il riferimento è a L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta ed illustrata*, Firenze 1802-1808, 32 voll.

⁴⁸ Cfr. F. Yates, *Astrea. L'idea di Impero nel Cinquecento*, Torino 1978.

⁴⁹ Cfr. C. Menchini, *Panegirici e vite di Cosimo I: tra storia e propaganda*, Firenze 2005, pp. 53-54.

⁵⁰ Cfr. A.L. Fell, *Origins of Legislative Sovereignty and the Legislative State*, Königstein-Cambridge 1983, voll. I e II. Il «testo di Coras è forse un po' sopravvalutato dalla storiografia» per I. Biocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 14, n. 44.

investe quasi solo due ambiti: l'uno corrispondente a quella *'politia'* che è stata in certa misura assimilata alla *police* francese e alla *polizey* germanica⁵¹, l'altro invece al penale. Buon governo a parte, osservate nella pura prospettiva della storia del penale, queste leggi sembrano la diretta prosecuzione del processo di egemonizzazione avviato dalla repubblica fiorentina fra Tre e Quattrocento⁵². Sul versante processuale s'impone, in un'ottica ancor più repressiva e tesa alla ricerca ossessiva della verità con ogni mezzo, lo schema dell'infrazione politica ossia del processo pensato per il nemico: l'eretico delle origini e il ribelle nel prosieguo degli Stati. A livello sostanziale il penale si peccatizza, al punto che non si riesce più a distinguere il crimine dal peccato⁵³. Di queste leggi basta sfogliare gli inconfondibili preamboli per coglierne il chiaro obiettivo di disciplinamento morale e sociale. A voler essere disciplinati dal Principe sono, però, anche i giudicanti sia intrinseci che estrinseci, espressione di quell'oligarchia legata al Granduca da un comune patto di governo, in fondo fautrice della sua stessa elezione sovrana: prima avvisaglia di un rapporto teso e difficile, benché imprescindibile, con le antiche magistrature cittadine.

Spostando l'asse dalla storia del penale a quella prescelta delle fonti, le clausole applicative finali inserite in molte di quelle leggi, su tutte la *'non obstantibus'*, comunicano il palese intento di sostituire, limitatamente a taluni settori reputati strategici e di interesse generale, alla frammentazione statutaria del territorio una tendenziale uniformazione giuridica. In tal caso, la sovranità del Principe si misura proprio con la capacità di derogare per via di legge all'ordinamento stratificato previgente. Anche per questo appare quantomeno anomala l'indisponibilità ducale a mettere in circolo corpi organici di leggi principesche: operazione che, sul piano pratico, avrebbe potuto agevolare non poco il concreto operare degli uffici mentre, in senso simbolico, avrebbe senz'altro concorso a celebrare la nuova immagine del Principe come legislatore. Certamente il fenomeno si può spiegare, in parte, con le modeste dimensioni del territorio fiorentino – uno «Stato mezzano» avrebbe scritto sul finire del secolo Giovanni Botero – per cui il Principe, pur in mancanza di raccolte ufficiali, si dimostra comunque in grado di assicurare efficacemente la diffusione delle proprie leggi nella città e nello Stato, dando soprattutto impulso agli Archivi pubblici, a cominciare dal

⁵¹ Nella lettura di E. Fasano Guarini, *Gli 'ordini di polizia' nell'Italia del '500. Il caso toscano*, in M. Stolleis (cur.), *Policey im Europa der Frühen Neuzeit*, Frankfurt Am Main 1996, pp. 55-95.

⁵² Processo ricostruito in G. Russo, *Governare castigando*, cit.

⁵³ Lo nota, da ultimo, D. Edigati, *Cosimo I 'Fontana de Iustitia e Nemico de Tristi': Pragmatism and Aequitas*, in A. Assonitis-H.T. van Veen (curr.), *A Companion to Cosimo I de' Medici*, Leiden Boston 2022, pp. 245-303. Le linee toscane collimano con quelle più generali tracciate in M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (cur.), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, pp. 178-182.

centralissimo Archivio delle Riformagioni. In parte, sembra comunque difficile scorgere dietro le diverse leggi le linee nitide di un disegno coerente e progettuale, come per la *Carolina* imposta da Carlo V nel 1532 ai territori germanici ovvero per le diverse *ordonnances* varate in Francia tra il 1498 e il 1539: di molti provvedimenti cosimiani si potrebbe ripercorrere la genesi, che sia una supplica o una vicenda giudiziaria⁵⁴.

È evidente però che dovettero agire ragioni altre e più profonde. L'idea – pensata ad orientare questo primo tempo della nostra 'storia' – è far leva sul peculiare quanto complesso rapporto che legava un Principe nuovo come Cosimo a Firenze in quanto antica città dominante. È chiedersi se e come il nuovo Principe – lui stesso di origine cittadina e di elezione 'popolare' – abbia tenuto conto delle eredità formali e materiali del passato e ne sia stato condizionato, se e come abbia invece cercato di svincolarsene: a cominciare da quello statuto fiorentino non a caso definito, qualche rigo fa, ingombrante. L'interrogativo è affatto pertinente nel caso soprattutto dello Stato 'vecchio'. Il Granduca, infatti, ereditava non solo uno 'stato' fondato sul riconoscimento alle città e comunità soggette del diritto di avere uno *ius proprium*, ma anche una repubblica cittadina, gelosa custode della propria legislazione statutaria di origine comunale⁵⁵.

Quanto pare emergere, specie dallo spoglio di materiale d'archivio, è un iato quasi profondo fra gli statuti comunitativi locali e lo statuto fiorentino. Implementando i primi, conservandoli nell'Archivio delle Riformagioni e, in taluni casi, facendoli persino stampare⁵⁶, si può ipotizzare che Cosimo mirasse a contenere l'arbitrio dei giurisdicenti fiorentini estrinseci, legandoli alla stretta osservanza del dettato statutario: in ciò andavano a completare, in una curiosa sinergia fra particolarismo e uniformazione, il raggio d'azione delle legge generali. Viceversa, svalutando il secondo, sovente con atteggiamenti dilatori e sempre alla fine di diniego di fronte alle diverse richieste di pubblicazione a stampa – emblematica quella che coinvolse il giurista Giovan Battista Asini⁵⁷ – il Principe

⁵⁴ Come nel caso della legge sulla violenza carnale del 1558, preciso sbocco di un processo criminale che si può agilmente ripercorrere fra le carte oggi all'Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF). Per un primo inquadramento della vicenda, è d'obbligo il rinvio a E. Fasano Guarini, *The Prince, the Judges and the Law: Cosimo I and sexual violence. 1558*, in T. Dean-K.J.P. Lowe (curr.), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge 1994, pp. 121-141.

⁵⁵ Il tentativo vorrebbe essere quello di coniugare spunti precisi lasciati da Elena Fasano Guarini con una suggestiva ipotesi che si legge in D. Quaglioni, *La legislazione del principe e gli statuti urbani nell'Italia del Quattrocento*, in S. Gensini (cur.), *Principi e città alla fine del Medioevo*, Roma 1996, pp. 1-16.

⁵⁶ È il caso degli *Statuta civitatis Pistorii*, Florentiae 1546 (senza indicazione di editore).

⁵⁷ Anche la vicenda di Asini, autore di un fortunato commentario alla rubrica I, libro II, dello

mira a svincolarsi da uno statuto che, nella più risalente consiliaristica quattrocentesca⁵⁸ – per quanto non unanime – continua ad occupare il ruolo di «ius commune in loco ubi viget»⁵⁹ e far invece funzionare la sua legge come diritto comune del territorio.

Il tutto collima con un disegno più ampio, volto a diluire il ruolo egemone di Firenze all'interno di una dimensione autenticamente regionale – le molteplici iniziative di politica culturale stanno lì a dimostrarlo⁶⁰ – nella faticosa, e solo in parte raggiunta, meta di una *Provincia Hebruriae*.

Letta in quest'ottica, nel penale, la legislazione principesca regionale di Cosimo I mostra maggiore capacità di penetrazione, complice – al di là della rilevanza strategica – la desuetudine di molte fra le rubriche del libro terzo dello statuto fiorentino, sopravanzate già nel corso del Quattrocento dallo *stylus curiae* degli Otto di Guardia e Balìa⁶¹: antica magistratura cittadina, non a caso subito monitorata dal Principe attraverso il suo apparato di provveditori, auditori, segretari, tutti funzionari permanenti. E molte sono le resistenze vinte con il loro decisivo apporto. Già agli inizi del suo principato, Cosimo si contorna in gran parte di giuristi. Il sovrano vuole che ad intraprendere la via agli alti uffici dello Stato siano tendenzialmente figure nuove, originarie dei centri minori del dominio magari forestiere. Diventano, così, consiglieri giuridici di fatto del Principe ovvero auditori con compiti istruttori e consultivi presso le varie magistrature diversi dottori: Lelio Torelli da Fano, Jacopo Polverini da Prato, Alfonso Quistelli da Mirandola e il senese Aurelio Manni, Francesco Vinta da Volterra col figlio Paolo, i Concini da Terranova. Cosimo – principe nuovo, condizionato dalla recente realtà repubblicana – si serve di loro, anche, per modificare i

statuto fiorentino è ricostruibile dalle carte d'archivio, a partire dal fondo ASF della Pratica Segreta. Ne offrono una sintesi efficace D. Edigati-L. Tanzini, *Ad statutum Florentinum*, cit., pp. 68-73. Su altri progetti legislativi abortiti, cfr. G. Bertoli, *Alcune proposte fatte a Firenze nel corso del XVI secolo per riunire le leggi vigenti in un'unica raccolta a stampa*, in AA.VV., *Verso un sistema esperto giuridico integrale. Esempi scelti dal diritto dell'ambiente e della salute*, Padova 1995, vol. II, pp. 776-774.

⁵⁸ Fa senz'altro da 'apripista' Ludovico Pontani *Consilia*, Venetiis 1581, cons. 218.

⁵⁹ Per riprendere una celebre quanto problematica espressione alciatea. Cfr. M.G. Di Renzo Villata, *Diritto comune e diritto locale nella cultura giuridica lombarda dell'età moderna*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, Milano 1980, p. 341.

⁶⁰ Sulla ricerca di una lingua toscana alternativa al fiorentino, Cfr. S. Bertelli, *Egemonia linguistica come egemonia culturale e politica nella Firenze cosimiana*, in «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», 38 (1976), 2, pp. 249-283.

⁶¹ Cfr. D. Edigati-L. Tanzini, *Ad statutum Florentinum*, cit., pp. 51-52. Sugli Otto nel Cinquecento, cfr. J.K. Brackett, *Criminal Justice and Crime in late Renaissance Florence. 1537-1609*, Cambridge 1992.

vecchi equilibri di potere appannaggio di un'aristocrazia fiorentina abituata a ricoprire le cariche magistratuali per diritto di ceto⁶².

Strumenti del recente ordine cosimiano, questi giuristi interpretano il ruolo di consiglieri subalterni e di esecutori della volontà ducale lavorando silenziosamente, al chiuso dei loro uffici. Nessuno troverà il tempo per scrivere lavori giuridici impegnativi⁶³. Il loro apporto, in termini di collaborazione col Principe, resta consegnato alle carte della Pratica Segreta, o agli archivi dell'Auditore delle Riformagioni e dell'Auditore Fiscale o, ancora, a quelli degli organi, giudiziari e amministrativi insieme, alle cui attività sovrintendevano. E quanti credessero di intercettare una sorta di contrappunto quantomeno all'opera legislativa di Cosimo I in quel trattato che nel 1569 – anno del conferimento del titolo granducale – Sebastiano Medici dedicava al Principe, rimarrebbero delusi. Alla domanda «utrum in defectu statutorum inferioris loci, recurrendum sit ad ius civile Romanorum, an vero ad statuta Civitatis supremæ», questo – poco noto – giurista fiorentino attivo pure nei domini pontifici rispondeva convintamente che, in una simile circostanza, «recurrendum est pro iure ad statuta civitatis supremæ, secundum communem opinionem»⁶⁴. A fungere da vero *ius commune* nello Stato, più che la legge del Principe è ancora – come scriveva all'incirca negli stessi anni quel Giovan Battista Asini mortificato nei suoi progetti editoriali⁶⁵ – lo statuto della vecchia Firenze dominante.

Minore risulta, infatti, la forza di incidenza su quelle materie corrispondenti alle cause civili e specialmente ereditarie, disciplinate dal libro secondo del testo statutario. Gli interventi legislativi ducali certo non mancano, ma restano tutto sommato sporadici e circoscritti⁶⁶. Su questo delicato terreno, il Principe sembra ricercare un altro tipo di collaborazione per supplire alla debolezza della sua legge di fronte allo statuto. Conservi pure quest'ultimo un carattere 'giurisprudenziale', ma a patto che a maneggiare quella fonte siano non tanto i dottori

⁶² Spunti significativi in E. Fasano Guarini, *I giuristi e lo Stato*, cit.

⁶³ Ad eccezione, forse, di Torelli la cui figura e opera meriterebbero una ricerca monografica a largo raggio. Per iniziare, cfr. D. Edigati, *Torelli, Lelio* (voce), in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1964-1965 e quella più articolata in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 2019, vol. 96, pp. 245-248.

⁶⁴ Sebastiani Medicis *Tractatus de Legibus et Statutis*, Florentiae 1569, p. IV, q. X, nn. 1-2.

⁶⁵ Ioannis Baptistae Asinii *Ad statutum Florentinum de modo procedendi in civilibus interpretatio*, Florentiae 1569-1571, Cap. VIII, n. 2, f. 30: «statuta sunt Ius civile illius Civitatis a qua facta sunt».

⁶⁶ Oltre alla *Legge sopra le Donazioni* (1561), il repertorio di Cantini attesta un provvedimento *in favore delle Doti delle Donne* (1550), dove peraltro si fa salva la disciplina statutaria, e un altro più complesso sui mondualdi. Cfr. L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. II, pp. 178-179, 258-267; vol. VII, pp. 42-43.

insegnanti nelle Università – anche loro, peraltro, destinatari di un progetto di inquadramento con la rifondazione dello Studio pisano riuscito però solo in parte, come mostrano i vari tentativi di ingaggiare Andrea Alciato⁶⁷ – bensì, al contrario, i fedeli giudici della Rota fiorentina⁶⁸, forestieri fin dalla provvisione istitutiva del 1502. Accanto alla ricostruzione dei loro profili individuali – operazione non agile, sia per la dispersione delle fonti d’informazione in tante filze d’archivio⁶⁹, sia perché si cercava di contenerne al massimo la visibilità – un primo spoglio di alcuni *motiva* manoscritti risalenti agli anni apicali del principato cosimiano parrebbe restituire l’impegno granducale a rimodulare il peso specifico dello statuto fiorentino, circoscrivendone la vocazione ad esercitare il ruolo di fonte generale nello Stato ‘vecchio’.

Proprio attraverso il deposito dei *motiva* al Proconsolo – istituto repubblicano non a caso conservato – è probabile che il Principe mirasse a controllare non tanto i suoi giudici – per quello operavano altri strumenti, informali come la rete di segretari o tecnici come l’avocazione e la revisione – bensì la ‘recezione’ del diritto comune nel suo territorio. E favorirne così la ripulitura dal soffocante apparato di opinioni dottrinali stratificatesi col tempo – temuto non poco da Cosimo, come segnalano alcune clausole applicative delle sue leggi in punto d’interpretazione – e la sua particolarizzazione o flessione in senso regionale. A sanzionare ufficialmente tale atto di ‘recezione’, aprendo la via a nuove forme di legittimazione del diritto giustiniano, potrebbe essere stata la preziosa edizione della *littera Florentina* pubblicata nel 1553 per i tipi di Lorenzo Torrentino e curata da Lelio Torelli, in una singolare sinergia con le migliori menti umanistiche del tempo, su tutti lo spagnolo Antonio Agustín, allievo di un Alciato a lungo inseguito come lettore a Pisa⁷⁰. La vicenda è ancora in larga parte oscura. Certo, colpisce fin da subito l’analogia con taluni interventi della linea

⁶⁷ Cfr. E. Spagnesi, *Il diritto*, in *Storia dell’Università di Pisa*, Pisa 2000, vol. I, pp. 236-244. Fondamentale poi R. Abbondanza, *Tentativi medicei di chiamare l’Alciato allo Studio di Pisa (1542-1547)*, in «Annali di storia del diritto», II (1958), pp. 361-403.

⁶⁸ Sulla Rota fiorentina manca incredibilmente uno studio sistematico, che dalle origini repubblicane prosegua poi lungo tutto il Principato mediceo, se non oltre. Traccia qualche ipotesi sulla sua creazione A.K. Isaacs, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento: l’istituzione delle prime Rote*, in M. Sbriccoli-A. Bettoni (curr.), *Grandi Tribunali e rote nell’Italia di antico regime*, Milano 1993, pp. 349-352. Per le epoche successive, cenni in G. Gorla, *Il Museo Guarnacci*, cit., pp. 6-12; G. Pansini, *La Ruota di Firenze al tempo del Principato mediceo*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze 1977, vol. II, pp. 533-579.

⁶⁹ I fondi ASF su cui si concentrerà lo scavo sono la Miscellanea Medicea e il Mediceo del Principato.

⁷⁰ Spunti significativi in M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all’età moderna*, Bologna 1989, pp. 55-83.

antimedievalistica culta francese prossima a sfociare in aperto nazionalismo giuridico, come con i profili antiquari di Le Caron che pubblica, a partire dal 1587, le *Pandects au Digestes du droit français*, e del quale è noto l'impegno rivolto al diritto nazionale⁷¹. Non solo. Se per tale via il diritto comune trovava un promettente canale per 'statualizzarsi', la antica città dominante rinunciava per sempre a venerare quel manoscritto come un arcano segno tangibile della sua sovranità⁷².

Lo avrebbe al più tardi mostrato Giovan Battista De Luca: il tipo di giustificazione che si dà alla vigenza del diritto romano è propedeutica al rapporto tra le diverse fonti esistenti in ciascuno Stato. Ebbene, ai giudici della Rota come pure ad un pioniere della decisionistica toscana – significativamente provinciale – quale Borgnino Cavalcanti da Fivizzano, sembra apparire ormai piuttosto chiaro un quadro di fonti in cui, coerentemente con gli intendimenti cosimiani, la legge del Principe, da diritto particolare rispetto allo *ius commune Romanorum*, diventa essa stessa *ius commune* in territorio suo, mentre lo stesso diritto comune è ridotto al rango di legge particolare, derivando la sua autorità solo o dal consenso del popolo o dalla volontà del Principe. Né desta meraviglia che, talvolta, la dignità di *ius commune* venga riconosciuta alle leggi delle città soggette e poco o nulla, invece, allo statuto fiorentino – ciò s'incontra solo in giuristi appartenenti alla vecchia oligarchia cittadina come i sopra evocati Asini e Medici –. Ciascuno statuto può anche dirsi diritto comune entro lo spazio della singola comunità locale⁷³. L'importante è che una simile concessione – indotta dalle note esigenze di contenimento della antica città dominante favorendo invece le oligarchie locali – sia bilanciata da affermazioni del tipo «Lex universalis superioris est potentior statuto particularium et locorum, et dicitur ius supra municipale»⁷⁴. Oppure: «lex ... universalis principis in suo dominio dicitur ius commune illius provinciae»⁷⁵.

Certo è che negli anni di Cosimo non pare ancora esistere un ceto o un corpo di giureconsulti di Stato omogeneo e solidale, ma solo una piccola schiera disgregata di auditori e segretari interpellati singolarmente e a piacere di un

⁷¹ Cfr. M. Foisil, *La loi et le monarque absolu selon les Pandects ou Digestes du droit français de Louis Charondas Le Caron (XVI siècle)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, cit., vol. I, pp. 221-236.

⁷² Cfr. E. Spagnesi (cur.), *Le Pandette di Giustiniano: storia e fortuna della Littera Florentina*, Firenze 1983; in part. si veda, Ivi, G. Gualandi, *Per la storia della editio princeps delle pandette fiorentine di Lelio Torelli*, pp. 143-198.

⁷³ Borgnini Cavalcanti *Decisiones Fori Fivizanensis aliorumque Tribunalium*, Venetiis 1601, I, dec. XXX, nn. 6-7. Qui è lo statuto comunitativo «quod dicitur ius commune Fivizani, et in sua iurisdictione tantum operatur, quantum ius Romanorum in universo».

⁷⁴ Ivi, n. 10.

⁷⁵ ASF, Ruota Civile, 4628, cc. 324v-325r.

Principe che, in non rare occasioni, riserva loro un atteggiamento di durezza e diffidenza⁷⁶. Ciò può, forse, spiegare la lentezza e la contraddittorietà che sembrano accompagnare molta parte della iniziale incubazione del diritto comune toscano: almeno per come pare fosse stato immaginato dal fondatore del Principato, in una ideale ‘triangolazione’ di legislazione principesca regionale, ripetuti interventi in sede di riforme statutarie locali e deposito dei *motiva* rotali al Proconsolo. Ad ogni modo, se nel Cinquecento toscano la diversificazione aveva mosso i primi passi, ad orientarla verso una pur minima uniformazione giuridica nel territorio aveva agito la singolare interazione fra una inedita legislazione principesca a carattere regionale e una giurisprudenza rotale abbastanza coerente, *sub specie interpretationis*, con la ‘politica del diritto’ cosimiana: una sinergia agevolata, anche, dal forte vincolo di fedeltà e sudditanza che pare legare i giudici della Rota al primo Granduca⁷⁷.

4. *La fase di sperimentazione, fra prassi cancelleresca e consolidazioni di ‘corpo’*

La lunga stagione dei nuovi Principi medicei, a cominciare già dagli eredi diretti, prima Francesco (1574-1587) e poco dopo Ferdinando (1587-1609), sembra viceversa caratterizzarsi per una forte contrazione del momento legislativo. Anche solo da un punto di vista banalmente quantitativo, la differenza è tangibile⁷⁸. Calando quindi sul contenuto, la diagnosi non muta. Alle grandi e talvolta dure leggi generali, in specie penali, del primo Cinquecento subentrano bandi reiteratamente emanati a contrastare le due principali emergenze di fine secolo: banditismo e contrabbando. Certo impressiona la loro mole. Eppure quei provvedimenti vengono esplicitamente presentati a «rinnovazione»⁷⁹ di interventi normativi pregressi, secondo quella utilità di «richiamare in osservanza» destinata a longeva fortuna⁸⁰. In uno scenario così mutato – qui appena accennato – la diversificazione doveva necessariamente trovare delle vie alternative.

⁷⁶ Né tale corpo pare ravvisabile nella – a tratti enigmatica – Pratica Segreta, su cui cfr. G. Pansini, *La Pratica Segreta nello stato assoluto mediceo*, in L. Bertolini-D. Coppini (cur.), *Gli antichi e i moderni. Studi in onore di Roberto Cardini*, Firenze 2010, vol. II, pp. 973-997.

⁷⁷ Secondo quanto emerge da un primo spoglio dei – pochi – curricula sottoposti dagli aspiranti auditori rotali. Qualche saggio, fra i più risalenti, in ASF, *Miscellanea Medicea*, 26, ins. 37.

⁷⁸ Cfr. D. Zuliani, *La legge come mezzo di comunicazione di massa: l'evoluzione della tecnica legislativa a Firenze dal '500 all'800*, Firenze 1996, in part. pp. 95, 112 (grafico).

⁷⁹ Cfr. E. Fasano Guarini, *Produzione di leggi e disciplinamento*, cit., pp. 679-682.

⁸⁰ Cfr. M.P. Geri, *Lorenzo Cantini, di «professione legale», all'opera fra le carte e le righe del mondo forense toscano del primo Ottocento*, in M. Montorzi (cur.), *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale*, Pisa 2006, p. 190.

Mentre la cattedra di Pandette istituita nel 1591 a Pisa per insegnare il «nudo testo» romano si traduceva in un esperimento fallimentare⁸¹, col testamento indirizzato l'anno seguente alla moglie Maria Cristina, il Granduca 'cardinale' Ferdinando I, pur conscio che «non possono governarsi li Stati senza leggi» ma altresì intimorito dai «disturbi che le novità portono», raccomandava al figlio destinato a succedergli come Cosimo II,

che non si facciano senza gran causa nove leggi, né si abroghino o immutino le già fatte; et che le città et terre de' nostri statti siano governate il più che si può conforme a' loro consuetudini et statuti; et se pure per novi accidenti altrimenti converrà fare, si discuta prima nel Consiglio ... da noi ordinato et poi se proponghino nel Senato de' Quarantotto, et si vinchino, come ora si costuma⁸².

Una dichiarazione esplicita che il Principe «non doveva legiferare»⁸³.

Certo, pure in conseguenza della recente riflessione giuspolitica, nessuno dubitava che quest'ultimo, in quanto vertice dell'ordine costituzionale, fosse titolare di una *potestas absoluta* o sovrana ormai proiettata a ravvisare nella capacità di derogare al diritto esistente la sua nota essenziale⁸⁴. Soltanto, il Granduca del Seicento più che attraverso la legge generale e universale o il motuproprio, esercita la sua massima prerogativa sovrana quasi unicamente mediante il rescritto su supplica dei sudditi. «Naturalmente refrattario alla vocazione uniformizzante e livellatrice propria dell'atto legislativo»⁸⁵, il rescritto si coniuga oltretutto con la stessa struttura sociale particolaristica e composita che il sovrano mediceo intende preservare e valorizzare.

Non che la *via supplicationis* non fosse stata ampiamente percorsa fin dal tempo del primo Granduca. Tuttavia, proprio circoscrivendo con rigore i contorni giuridici del rescritto, Cosimo I confermò, sia pure indirettamente, l'importanza e la peculiarità del momento legislativo tanto da contrapporre ai

⁸¹ Al di là dell'esito, condiviso con altre esperienze affini – a cominciare da quella 'madre' a Roma su iniziativa del culto Marc Antoine Muret – la cattedra di Pandette pisana – già attiva a Siena dal 1589 – assieme con quelle di diritto criminale e feudale diversificava accademicamente l'insegnamento dello *ius commune*. Cfr. anche per la bibliografia richiamata, M.N. Miletta, *Il Digesto nella cultura giuridica italiana della prima età moderna*, in D. Mantovani-A. Padoa Schioppa (curr.), *Interpretare il Digesto: storia e metodi*, Pavia 2014, p. 438.

⁸² ASF, Trattati internazionali, 11, ins. 2.

⁸³ Così E. Fasano Guarini, *Produzione di leggi e disciplinamento*, cit., p. 683.

⁸⁴ Già per Ioannis Baptistae Asinii *Ad statutum Florentinum*, cit., Cap. II, n. 24, f. 8: «Reges et Principes supremam habent potestatem, Iura, quae deinde iudicia ipsa reformarunt, eos non attigerunt: propterea quod legibus soluti esse intelliguntur».

⁸⁵ L. Mannori, *Il sovrano tutore*, cit., p. 412.

rescritti, fin troppo abusati già allora, il diverso stile della legge⁸⁶. Eppure, proprio attorno al ‘rescrivere’ che egli s’era così premurato di disciplinare, Cosimo, negli anni maturi, dovette suo malgrado assistere al delinarsi di una pratica di governo nuova e, dal suo punto di vista, niente affatto condivisibile. Il suo tentativo di raccomandare al figlio Francesco, reggente dal 1564, la «buona usanza» delle suppliche indirizzate «in nostra man propria»⁸⁷ era destinato a restare frustrato davanti ad un principe che giornalmente attenuava qualunque forma di intervento diretto sovrano a chiaro vantaggio dei suoi funzionari, a cominciare dai segretari, su tutti Lorenzo Corboli, segretario del magistrato criminale degli Otto di Guardia e Balìa. È solo con lo schiudersi del secolo XVII, però, che si assiste al mutamento decisivo e, di riflesso, al progressivo assestarsi di nuovi equilibri di potere. La Consulta creata nel 1600 da Ferdinando I – anche per bilanciare il peso eccessivo assunto dalle segreterie⁸⁸ – non era soltanto un organo preposto, sia pure informalmente, a sbrigare tutte quelle suppliche di grazia e giustizia che fino a quel momento Cosimo aveva gelosamente riservato a sé solo, o comunque, a collaboratori individualmente scelti. Era, soprattutto, un organo collegiale composto da tre giuristi: i primi a sedervi come auditori furono Carlo Antonio Dal Pozzo, Pietro Cavallo, Bastiano di Lorenzo Corboli.

Sebbene la Consulta resti a tutt’oggi un ‘oggetto misterioso’⁸⁹, non è difficile immaginare la portata della sua inaspettata attivazione in un contesto istituzionale dove «la direzione vettoriale, per così dire, del processo decisionale non andava dall’alto al basso, ma dal basso in alto»⁹⁰, ossia da una continua richiesta di singoli interventi provenienti dai sudditi: «per via di consulta caminar debba

⁸⁶ Si allude alla *Legge sopra la interpretazione e vigore de’ rescritti di S.E. Ill.ma del 29 luglio 1561*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. IV, pp. 181-182. Ne offre una panoramica, non solo per il periodo cosimiano, G. Pansini, *Le cause delegate nel sistema giudiziario del Principato mediceo*, in M. Sbriccoli-A. Bettoni (curr.), *Grandi tribunali e rote*, cit., pp. 605-641, in part. pp. 622-630.

⁸⁷ Valorizza il passo, espunto da una lettera che Cosimo indirizza il 6 agosto 1561 al figlio, E. Fasano Guarini, *I giuristi e lo Stato*, cit., pp. 238-239.

⁸⁸ Cfr. F. Angiolini, *Dai segretari alle ‘segreterie’: uomini ed apparati di governo nella Toscana medicea (metà XVI secolo-metà XVII secolo)*, in «Società e Storia», 58 (1992), pp. 701-720, in part. p. 716.

⁸⁹ Propedeutici a qualunque ricostruzione da compiersi, G. Pansini, *Le segreterie nel Principato mediceo*, in A. Bellinazzi-C. Lamioni (curr.), *Carteggio universale di Cosimo I de’ Medici. Archivio di Stato di Firenze. Inventario I (1536-1542)*, Firenze 1982, pp. X-XLIX; Id., *Potere politico e amministrazione al tempo della Reggenza lorenese*, in A. Fratoianni-M. Verga (curr.), *Pompeo Neri. Atti del colloquio di studi di Castelfiorentino, 6-7 maggio 1988*, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1992, pp. 29-82, in part. pp. 33-39.

⁹⁰ Così L. Mannori, *Lo Stato del Granduca*, cit., p. 71. In generale, cfr. C. Nubola-A Würigler (curr.), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna 2002. Seppur incentrato sul Ducato estense, spunti anche in C.E. Tavilla, *La favola dei centauri: ‘grazia’ e ‘giustizia’ nel contributo dei giuristi estensi di primo Seicento*, Milano 2002.

il governo dello stato»⁹¹, si legge in un memoriale presentato nel 1616 alla Granduchessa Cristina a difesa del recente organismo, chiara istantanea di un autentico «governare per rescritto». Appena percepibile sul declinare del Cinquecento, l'ascesa di un corpo di giureconsulti di Stato comincia a lasciare traccia nella letteratura giuridica toscana del primo Seicento, che sembra avere proprio nel nuovo organo preposto al disbrigo delle suppliche di grazia e giustizia il suo centro propulsore. La raccolta dei *consilia* di Girolamo Papponi – primo affidatario nel 1559 della cattedra di diritto feudale a Pisa – pubblicata tarda a Venezia nel 1604, non solo è dedicata a Carlo Antonio Dal Pozzo⁹², fra i primi a sedere in Consulta, ma addirittura saluta lo stesso «tamquam alterum Astreae Sydeus» che «omnes suspiciant, admirentur, et colant»⁹³. Astrea torna ad essere evocata nella premessa che il pontremolese giudice rotale Antonio Curini premette ai *Consilia decisiva in civilibus causis* del conterraneo Pietro Cavallo. Diversamente, però, dalla comune ricezione del mito sulla dea della Giustizia diffuso negli altri Stati europei, dalla Francia di Enrico IV all'Inghilterra di Elisabetta I, qui, in Toscana, a propiziare il ritorno non sembra sia tanto il Principe giusto ed equo – come al tempo di Cosimo e del panegirico di Sanleolini – bensì il suo giureconsulto, «altier ne' sommi seggi dettare a Giove sempiterno leggi»⁹⁴. Se dietro la figura di Giove si cela senza dubbio il sovrano mediceo, l'espressione «sempiterno leggi» è molto probabilmente l'equivalente in versi di quel detto giustiniano dal quale la dottrina ma soprattutto la giurisprudenza forense di allora stava ricavando limiti importanti al potere del Principe, in genere come legislatore, ma nello specifico toscano, come Principe che esercita la sua *potestas absoluta* per via di rescritto: il detto «iura naturalia sunt immutabilia»⁹⁵.

La Toscana medicea, però, non è la Francia del primo Seicento dove il tema del comando principesco iniquo e del suo accertamento aveva trovato fin dal 1576 una trattazione specifica nel libro terzo, capitolo quarto, della *République*

⁹¹ ASF, Miscellanea Medicea, 601, ins. 8.

⁹² Su di lui si veda D. Edigati, *Dal Pozzo, Carlo Antonio* (voce), in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. I, p. 650. Nella Biblioteca Laurenziana di Firenze (Mediceo Palatino, mss. 47-48) si conservano due codici con la sua principale opera giuridica: un ritratto in sette libri sul Principe dal titolo *De iis quae ad Principem attinent*.

⁹³ Hieronymi Papponii *Consilia sive responsa*, Venetiis 1604, lib. I, f. VI.

⁹⁴ Petri Caballi *Consilia decisiva in civilibus causis iudicibus diversorum Italiae Tribunalium*, Venetiis 1607. Su Cavallo, cfr. D. Edigati, *Cavallo (Caballus), Pietro* (voce), in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. I, pp. 499-500.

⁹⁵ Fondamentale G. Gorla, «*Iura naturalia sunt immutabilia*». *I limiti al potere del principe nella dottrina e nella giurisprudenza forense fra i secoli XVI e XVII*, in *Diritto e potere nella storia europea*, Firenze 1982, vol. II, pp. 629-684.

di Bodin⁹⁶. Innanzitutto il Principe, che almeno dal Granduca ‘cardinale’ aveva rinunciato a legiferare ex novo in via generale ed universale preferendo di gran lunga manifestare la sua volontà per rescritto, per il solo fatto di demandare ai suoi giureconsulti di Stato – verosimilmente agli auditori di Consulta – il controllo, in sede di *quaestio voluntatis* o *potestatis*, sulla propria attività normativa, appare quasi bendisposto, lui per primo, ad accettare l’esame altrui. Poi, i limiti che gli stessi giureconsulti traggono dagli *iura naturalia* risultano molto più ampi e penetranti che non la rigorosa cornice tracciata, su ben altre coordinate politico-istituzionali, dal giurista angevino. Lungi infatti dall’abbracciare il solo *ius naturale* in senso stretto, quella trama poteva esser dilatata fino a ricomprendere, oltre chiaramente al diritto divino, pure il diritto delle genti, viceversa precluso al magistrato francese, e soprattutto la consuetudine, di cui si è a ragione sottolineata la capacità ad «impedire o ritardare il processo di monopolio politico della produzione normativa»⁹⁷. Tessuta lungo opere come i *Consilia decisiva* e le *Resolutiones criminales*⁹⁸ di Pietro Cavallo oppure come il *Tractatus de brachio regio* del fivizzanese Ortensio Cavalcanti⁹⁹, fratello del già incontrato Borgnino, la tela, fittissima, degli *iura naturalia* mostrava un punto centrale preciso: ridurre al minimo qualunque intima e originaria sostanza volontaristica del rescritto, depurata persino sulla prerogativa tipicamente sovrana della giustizia sommaria o, appunto, della *manus regia*. Anche solo a fronte di una *quaestio potestatis* sollevata da un suddito che lamentasse una lesione causata da un rescritto, il fatto di delegarne ai giuristi la risoluzione, attraverso la *tela iudiciaria* – un vero e proprio processo in contraddittorio con le parti, dove lo stesso Principe era assistito dai suoi avvocati fiscali – precludeva alla fine qualunque distanza fra un’attività normativa modernamente intesa come esternazione di comando e l’attività tipicamente giudiziaria¹⁰⁰. Insomma, un «abito assai stretto era imposto dalla dottrina alla *voluntas principis*, che appariva poca cosa quando la si commisurava ai grandi

⁹⁶ Cfr. D. Quaglioni, «*Les bornes sacrées de la loy de Dieu et de nature*». La procedura del controllo degli atti normativi del principe nella «*République*» di Jean Bodin e nelle sue fonti, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», XIV (1988), pp. 39-62.

⁹⁷ Così I. Biocchi, *Alla ricerca dell’ordine*, cit., p. 68.

⁹⁸ Petri Caballi *Resolutiones criminales*, Florentiae 1605.

⁹⁹ Hortensii Cavalcanti *Tractatus de brachio regio sive de libera ampla et absoluta potestate iudicis supremi in prosequendo iudicando et exequendo*, Venetiis 1608. Sul giurista fivizzanese, cfr. P. Maffei, Cavalcanti, Ortensio (voce), in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. I, p. 495. Offre strumenti utili ad inquadrare l’opera M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, pp. 108-128.

¹⁰⁰ Cfr. A. Giuliani, *Prova* (voce), in «Enciclopedia del diritto», XXXVII (1988), pp. 519-579, in part. p. 536.

temi della razionalità universale e oggettiva»¹⁰¹: temi di cui i giureconsulti, anche toscani, da poco operanti in un corpo situato istituzionalmente nella Consulta e geograficamente nelle terre lunigianesi di Pontremoli e Fivizzano, si sentono naturalmente custodi e interpreti. In fondo, come scrive Cavalcani nella dedica a Cavallo del suo *De testibus*, «plenitudo legis est [nobis] dilectio»¹⁰².

La tenace difesa di tale «conjuncto de valores superiores»¹⁰³ non si traduce, tuttavia, per i nostri giuristi in un greve disinteresse per il piano, per così dire basso, dello *ius positum*. Un esame appena superficiale dei loro testi attesta, invero, la consapevolezza più o meno avvertita, che leggi principesche, statuti municipali, consuetudini e, ad un certo punto, stili curiali costituissero il nucleo specifico dell'ordinamento proprio. Da qui l'esigenza di raccogliere finalmente le varie tipologie di norme: esigenza certo ripetutamente avvertita ma che, fino a quel momento, aveva registrato solo conati, tentativi peraltro mai ufficialmente avallati, talvolta persino contrastati specialmente dal primo Granduca. Naturale che, col mutamento descritto, fossero direttamente i giuristi a sentirsi quasi in dovere di rappresentare, dall'interno, lo specifico giuridico toscano. Eppure, non era questa un'operazione che potesse dirsi affatto semplice. Al di là del livello più o meno alto di percezione¹⁰⁴, ostavano difficoltà oggettive legate alla materiale individuazione della normativa e all'incertezza della sua effettiva vigenza. Invero, gli unici a possedere allora una percezione reale e diretta del '*proprium*' toscano erano, non tanto gli auditori o i giuristi alti impiegati in un grande tribunale come la Rota – anche perché forestieri – quanto, piuttosto, i magistrati e soprattutto i loro cancellieri «fermi»¹⁰⁵ attraverso una congerie di manuali, appunto, cancellereschi: una originale «letteratura giuridica d'apparato» estranea ai circuiti di quella tradizionale perché destinata non alla speculazione scientifico-didattica ma al quotidiano funzionamento del governo per magistrature e che trae la propria linfa più «dalle turbinose ed agitate acque del foro» anziché «dalle più limpide fonti del diritto romano»¹⁰⁶.

¹⁰¹ Così P.L. Rovito, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli 1982, p. 378.

¹⁰² Il testo del trattato appare sempre nella sopra citata edizione veneziana del *De brachio regio*.

¹⁰³ Nell'efficace espressione di J. Vallejo, *Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la potestad normativa (1250-1350)*, Madrid 1992, p. 377.

¹⁰⁴ Forse più marcato in Cavalcani che non in Cavallo, il quale attesta sì la frequente applicazione di statuti di ambito toscano, ma secondo la tradizionale interpretazione restrittiva rispetto allo *ius commune*. Un esempio in Petri Caballi *Consilia decisiva*, cit., cons. VII.

¹⁰⁵ Cfr. E. Fasano Guarini, *Principi e territori in Italia. Il caso toscano tra Cinque e Seicento*, in C. Dipper-M. Rosa (curr.), *La società dei principi nell'Europa moderna (secoli XVI-XVII)*, Bologna 2004, pp. 149-150.

¹⁰⁶ Nella suggestiva immagine di M. Montorzi, *Presentazione* ad A. Labardi, *La facoltà giuridica*

Ebbene, quella definita, a ragione, «una delle più vaste raccolte di disposizioni vigenti» sul suolo toscano, è il risultato dell'incontro fra questa letteratura d'apparato e l'iniziativa di taluni giureconsulti di Stato che, dalla metà del Seicento, prendono a sfruttare la prassi cancelleresca conchiusa nei manuali quasi a mo' di bussola, per estrarre e sistematizzare per comparti governativi fascicoli sparsi di leggi e bandi conservati nei vari archivi distribuiti sul territorio dello Stato 'vecchio'. La storia di questa corposa silloge – ben ventidue volumi in prevalenza manoscritti –, oggi conservata presso la Biblioteca Universitaria pisana sotto la – curiosa – denominazione *Statuta civitatis Florentiae*, s'intreccia visibilmente con l'ascesa del corpo dei giureconsulti di Stato in Toscana: le mani diverse che la cuciono sono riferibili a personaggi, in qualche modo, gravitanti attorno alla Consulta, da Curzio Poli ad Antonio – forse – Curini fino, soprattutto, all'urbinate Raffaello Staccoli, così come una sua consistente porzione è occupata da suppliche¹⁰⁷. Spontaneamente costruita sulla interazione fra *ius proprium* – l'autore fra i più citati è Cavallo – e *ius commune* attraverso modalità da approfondire, la raccolta, elaborata sulla base grezza dei manuali di cancelleria, giunge, quasi come secondo stadio di raffinazione, alla nota *Pratica universale* di Marc'Antonio Savelli apparsa, in prima edizione a Venezia, nel 1665. Da diversi dei suoi volumi, agilmente accessibili in quanto segretario degli Otto di Guardia e Balìa, il giurista di Modigliana realizza, in sostanza, un'ulteriore consolidazione. Certamente essa attesta il forte grado di diversificazione raggiunto dal diritto comune nella materia criminalistica, cui l'opera è nella specie rivolta: un tentativo riuscito di coniugare le «varie conclusioni di ragione comune» con lo «stile» curiale in uso negli Stati granducali tanto da garantire quel minimo di uniformazione giuridica non ancora raggiunto prima né dalle *Resolutiones criminales* di Cavallo né tanto meno dal *Giudice criminalista* di Antonio Maria Cospì edito nel 1643. Al tempo stesso, però, la *Pratica* offre la nitida istantanea di un ordinamento municipale toscano, colto sul declinare del secolo, dove il Granduca, al di là delle celebrazioni di rito, non è che una figura normativa secondaria. Quello che filtra con altrettanta chiarezza – e non a caso dalla voce dedicata ai rescritti – è quel «processo di riduzione», qui forse giunto alla massima potenza, «della volontà del Principe, che conduce ad una selezione dei significati conformi all'ideologia di un ceto e ad un progressivo svuotamento dell'originario senso delle parole del sovrano». Con la *voluntas* costantemente tenuta a freno,

senese e la Restaurazione. Con il testo delle istituzioni civili di Pietro Capei, Milano 2000, pp. V-VI.

¹⁰⁷ Sulla raccolta, già nelle formidabili intuizioni di Elena Fasano Guarini, resta fondamentale D. Edigati, *Da una raccolta di leggi e bandi alla letteratura 'd'apparato' nella Toscana mediceo-lorenese*, in M. Montorzi (cur.), *Tecniche di normazione*, cit., pp. 93-147, prezioso e puntuale anche per il censimento della miriade di manuali cancellereschi.

è la *ratio* che viene orgogliosamente proposta «quale criterio discriminante per individuare il concreto svolgersi dell'attività del giurista»: un criterio senza dubbio modellato su risalenti canoni equitativi ma più che mai aderente, a quest'altezza, ad una dimensione squisitamente «pragmatica»¹⁰⁸.

Se lo sforzo sistematizzante del giurista modiglianese finisce «già per ordinare, nella sostanza, un materiale oggettivamente corrispondente a un diritto di livello 'statale'»¹⁰⁹, la raccolta pisana – che ne è alla base – resta comunque abbastanza frammentaria: la via razionalista che imbocca lasciandosi dietro il percorso volontaristico iniziale fa ancora i conti con le irresistibili suggestioni dell'imprevisto. Ad eccezione di taluni lemmari, ordinati alfabeticamente e approssimabili ai glossari ovvero ai grandi dizionari e repertori giuridici diffusi nella sfaccettata stagione del diritto comune particolare¹¹⁰, i suoi diversi volumi, in naturale continuità con quel passato repubblicano evocato dalla inusuale intitolazione¹¹¹, somigliano molto ad altrettanti zibaldoni, quasi delle dighe artigianalmente predisposte a incanalare e veicolare il flusso continuo dei vari affluenti normativi sul suolo 'vecchio' dei domini medicei: leggi e bandi, rescritti e deliberazioni dei magistrati, estratti di statuti e decisioni di tribunali, sovente amalgamati con fascicoli gonfi di carteggi o pareri di auditori, sorpresi mentre discutono su scelte interpretative lamentando di tanto in tanto il faticoso reperimento di fonti tendenzialmente non poste ma, appunto, da 'inventare'¹¹² e inventariare per un regolare disbrigo dei quotidiani affari di governo.

Nonostante la fortunata iniziativa editoriale savelliana, la letteratura d'apparato, espressione della prassi cancelleresca e tramite di un diritto comune toscano in fase sperimentale, senza dubbio contribuisce a stabilizzare quella stessa prassi, fino quasi a farle raggiungere – attraverso la realizzazione di indici – un qualche grado di razionalità e astrazione. Al tempo stesso, però, restava

¹⁰⁸ Così D. Edigati, *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Pisa 2005, p. 96. Non è un caso se la stesura della *Pratica universale* coincida con il momento in cui gli Otto cominciano «ad avere coscienza della valenza del giudicato e del precedente da loro prodotto»: in una parola, del loro stesso *stylus iudicandi*. Cfr. Id., *Gli occhi del granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa 2009, p. 71.

¹⁰⁹ L. Mannori, *Un'«istessa legge» per un'«istessa sovranità»*, cit., p. 359.

¹¹⁰ Cfr. I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 258.

¹¹¹ Il genere dei manuali di cancelleria che la raccolta pisana denominata *Statuta civitatis Florentinae* sistematizza aveva già attecchito durante la formazione delle istituzioni repubblicane e il rafforzamento dello Stato territoriale fiorentino fra Tre e Quattrocento. Cfr. L. Tanzini, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze 2017.

¹¹² Nel senso illustrato da P. Grossi, *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari 2017.

appannaggio esclusivo di ufficiali e membri tecnici delle magistrature. Quanti si rapportavano con il *'proprium'* giuridico da una posizione esterna agli apparati statuali, non erano in possesso degli strumenti per penetrarlo. E certo non giovava che le facoltà giuridiche, pisana come senese, non impartissero alcuna formazione a quello riconducibile: «consuetudine e stile di giudicare, assieme al diritto statutario» erano e resteranno a lungo «terre incognite»¹¹³. A farne le spese, pare che fossero soprattutto avvocati e procuratori. Non doveva, infatti, essere semplice impostare difese efficaci con la difficoltà anche a reperire le sole leggi generali stampate, nella mancanza di raccolte principesche ufficiali, e controbattere così ad un potere magistratuale che, almeno a quest'altezza, pare essere il reale vettore della diversificazione e suo depositario: «una giurisprudenza» – come avrà a rilevare più tardi il 'volontarista' Padroni – in larga parte «arcana», confezionata apposta per «tenere occulte le formule delle pubbliche e private faccende» e deviare così «il popolo dalla compita cognizione delle leggi», obbligato «in tutto e per tutto a vivere sotto» la clientela e dipendenza di magistrati e cancellieri¹¹⁴. Né un contributo valido in senso contrario poteva venire da quella, neanche recente, letteratura che altrove, nel resto d'Italia come in Europa, da qualche tempo pareva imperare nei vari adattamenti dello *ius commune*, tanto da proporsi in talune realtà come «ius universale»¹¹⁵: la decisionistica. Su questo versante, entrambi gli emisferi del piccolo universo toscano sembrano fare i conti con un insolito 'grande assente'.

5. *La fase di elaborazione: il diritto dei 'Padri' riposa sullo stylus indicandi*

La questione è, tuttavia, un po' più complessa. E viene voglia di restituire la parola a Savelli e alla sua *Pratica* dove, alla voce sugli stampatori, riferisce una singolare notizia, estratta da un bando granducale di fine Cinquecento:

che le Decisioni di Girolamo Magonio stampate, sotto nome di Decisioni Fiorentine non essendo state stampate, viste, né approvate con licenza di S.A.S.

¹¹³ Nelle parole dell'avvocato Vincenzo Lecchini sul settecentesco Studio senese riportate da F. Colao, *Leggi romane e leggi patrie nella Facoltà legale senese alla fine del Settecento*, in M. Ascheri (cur.), *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Mafferi*, Padova 1991, p. 461.

¹¹⁴ Il brano intero, tratto dalla memoria *Della necessità di fare un corpo di gius patrio*, è leggibile in M. Verga, *Da 'cittadini' a 'nobili'*, cit., pp. 157-158.

¹¹⁵ Si veda, e non solo per la specifica realtà considerata, M.N. Miletta, *Stylus iudicandi. Le raccolte di 'decisiones' del regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1998. Il volume si segnala, infatti, fra le prime e più convincenti proposte di ripensamento critico circa le 'avanguardistiche' intuizioni di Gorla. Per l'Europa, si noti, ad esempio, come per il – forse – maggiore decisionista portoghese, Antonio Gama, «Ius regium, ius commune est in regno». Cfr. Antonii Gamae *Decisiones Supremi Senatus Regni Lusitaniae*, Cremonae 1598, dec. I, n. 5.

non si possino da alcuno Librajo, né qualsivoglia altra persona comprare, condurre, o tenere, né vendere, o far vendere, né allegare in giudizio, né fuori nello Stato di S.A.S.¹¹⁶.

Un mistero ancora fitto circonda la, forse, poco gradita iniziativa dell'orvietano Magonio, giudice presso la Rota fiorentina dal 1581 al 1583 e significativamente non riconfermato, che nel 1588 pubblicava a Venezia la prima raccolta edita di *decisiones* ricavate dai tribunali rotali di Firenze e Lucca¹¹⁷. Qualche anno, e nel 1590 si obbligavano pure i giudici rotali di Siena a non far stampare, né a stampare direttamente le proprie decisioni¹¹⁸. Stranezze a parte, il bando ferdinando non si discosta poi molto dalla 'politica del diritto' ereditata dal primo Granduca, ispirata ad un rigoroso controllo sui giudici e soprattutto sulla loro giurisprudenza attraverso il deposito ufficiale al Proconsole dei *motiva*, quasi nel timore che una circolazione a stampa di quel materiale oltreconfine, innescando la consueta 'danza' interpretativa, vanificasse gli sforzi fin lì compiuti verso una graduale chiusura, anche giuridica, dell'ordinamento¹¹⁹. Tant'è che, quando sul declinare del Seicento Savelli riferisce il fatto, il bando non è stato revocato ma, semplicemente, non più «in osservanza, vedendosi allegare comunemente dette Decisioni, et quasi in tutti li Studj». Fra la raccolta 'clandestina' di Magonio e le analoghe iniziative di poco successive, pare farsi di nuovo strada il corpo dei giureconsulti di Stato, che trova finalmente nella stampa di materiale decisivo afferente al supremo tribunale fiorentino un tassello decisivo ma faticoso al giusto intarsio.

Ancora a fine Cinquecento l'unica raccolta in qualche misura riferibile alla giurisprudenza toscana restava quella che Borgnino Cavalcanti aveva desunto da un tribunale, peraltro periferico, come il foro fivizzanese¹²⁰. In più, tra il 1595 e il 1610, a dimostrazione di uno Studio pisano con un ruolo e un prestigio tutt'altro che compromessi, venivano date alle stampe, per iniziativa dei lettori

¹¹⁶ Marc'Antonio Savelli, *Pratica universale*, nell'edizione Baglioni di Venezia, 1725, ff. 290-291.

¹¹⁷ Hieronymi Magonii *Decisiones causarum tam Rotae Florentinae quam Rotae Lucensis*, Venetiis 1588. Sulla faccenda proietta un primo fascio di luce E. Fasano Guarini, *I giuristi e lo Stato*, cit., pp. 233-234.

¹¹⁸ Il provvedimento è in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. XIII, p. 151.

¹¹⁹ In tal senso, M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni*, cit., pp. 76-77, n. 32. Fra l'altro, nel 1577 un altro giudice allora in Rota fiorentina, Giuseppe Lodovici da Assisi, pubblicava una raccolta di decisioni solo lucchesi. Nell'edizione successiva del 1586, identica nel contenuto, compare come coautore proprio Magonio, il giurista orvietano vittima della censura granducale.

¹²⁰ Circostanza che, come già notato da Elena Fasano Guarini, non collima con la tendenziale «eliminazione del precedente particolarismo delle giurisdizioni locali» da parte delle supreme corti descritta in G. Gorla, *I tribunali supremi degli stati italiani*, cit., p. 583.

Alessandro da Rho, Giacomo Antonio Marta e Andrea Facchinei, altrettante raccolte di materiale consulente maturato in seno al locale collegio dei giuristi¹²¹: uno scenario, dunque, un po' distante dalla forte immagine gorliana di una letteratura consiliare in rapida dissolvenza. Certo, nel 1619 un altro giudice rotale, il torinese Antonio Monaco, pubblicava a Venezia una silloge di *decisiones* in tre sezioni, una interamente dedicata alla Rota fiorentina¹²². Si trattava, però, ancora una volta di un'opera concepita e realizzata fuori dei confini dello Stato 'vecchio', come pure nel caso della fortunata *Compilatio* apparsa l'anno dopo a cura del napoletano Marta, sicuro nel selezionare fra la giurisprudenza dei tribunali, anche stranieri, più accreditati *motiva* rotali ricavati o dalla silloge di Magonio o dai testi di Pietro Cavallo¹²³. Intanto nel 1628 uscivano per lo Stato 'nuovo', su iniziativa di Cristoforo Marzi Medici, le prime *Decisiones Rotae Senensis*. Per quello 'vecchio', invece, la vera svolta sopraggiunge con la pubblicazione, nel 1634, del *Promptuarius* di Matteo Neroni¹²⁴. Nella premessa, l'attuario fiorentino ravvisava proprio nella scarsa circolazione delle pronunce rotali il principale fattore ostativo alla definizione di una prassi giudiziaria uniforme. Se, infatti, lo stile si risolve nell'«orientamento costante ... tenuto da un tribunale di fronte a fattispecie concrete uniformi, e desumibile dall'esame diacronico della relativa giurisprudenza»¹²⁵, si possono agilmente intuire le potenzialità offerte da questo indice per materia dei diversi *libri motivorum* reperibili in originale, ancora oggi, sulla base dei puntuali rimandi a filze e carte.

Senza un simile ausilio, forse, non avrebbero finalmente visto la luce le migliori raccolte giurisprudenziali della Rota fiorentina realizzate, tra la fine del Seicento e il primo Settecento, dai vari Giuseppe Orceoli, Marzio Venturini, Giacomo Conti: tutti, significativamente, auditori di Consulta come lo erano stati quei giureconsulti che, dalla metà del secolo XVII, avevano rappresentato, dall'interno, il 'proprium' giuridico toscano con, fra le altre, la raccolta pisana degli *Statuta civitatis Florentiae*. Primariamente intorno a queste raccolte, benché tarde, verrà snodandosi la nostra 'storia' nel tentativo di tracciare una specie di genealogia della *consuetudo indicandi* rotale. E non certo per comodità di

¹²¹ Cfr. E. Spagnesi, *Il diritto*, cit., p. 247.

¹²² *Decisionum Lucensium Florentinarum et Bononiensium criminalium civilium mixtarum libri tres Antonio Monacho I.C. Taurinensi auctore*, Venetiis 1619.

¹²³ Sulla *Compilatio totius iuris controversi*, cfr. I. Biocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., pp. 271-272.

¹²⁴ *Promptuarius elenchus motivarum rationum ex controversiis per Dominos Rotae florentinae auditores diffinitis selectarum a Mattheo Neronio*, Florentiae 1634. Su Neroni, cfr. M. Montorzi, *Il notaio di tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di problemi e qualche spunto analitico*, in *Il notariato nella civiltà toscana*, Roma 1985, pp. 48-54.

¹²⁵ M.N. Miletta, *Stylus judicandi*, cit., p. 114.

consultazione. La silloge precoce di Magonio non sembra, infatti, offrire significativi appigli a riguardo. Né potrebbe essere altrimenti. Il tentativo ‘clandestino’ del giudice orvietano segue di poco un testo come il *De inhibitionibus* dove Quintiliano Mandosio, anch’egli con un’esperienza in Rota, aveva affermato che i *motiva*, per quanto autorevoli, «non tamen necessario sequenda sunt, et secundum ea iudicandum»¹²⁶, cioè non vincolassero in senso obbligante, come del resto accadeva per la Rota romana frequentata nelle vesti di avvocato curiale. Valeva, infatti, la regola giustiniana «exemplis non est iudicandum, sed legibus», qui recuperata in particolare attraverso il canonista quattrocentesco Domenico da S. Gimignano, sovente evocato da quanti si contrapponevano alla opposta visione di un altro giurista del secolo XV, il francese Guy Pape, viceversa propenso a riconoscere alle decisioni dei supremi tribunali «vim legis»¹²⁷.

Ricostruire, per la Rota fiorentina, la vicenda della sua *consuetudo iudicandi* significa ripercorrere il travagliato superamento di quel principio fissato nel *Codex* – forse la testimonianza, fra le più audaci, di uno *ius commune* in via di diversificazione – senza pretendere dalle nostre fonti linearità o coerenza. Salvo prova contraria – acquisibile solo con una paziente e scrupolosa campionatura dei *motiva* manoscritti – il documento più risalente che tiene, in qualche misura, a battesimo la *consuetudo* rotale ancorandola al famigerato criterio delle *binæ iudicaturae*¹²⁸, pare essere un parere che già nel 1609 Pietro Cavallo formulava a margine di una causa ereditaria insorta a Cortona e delegata alla Rota dal Magistrato Supremo, così rilevante da inserirlo nei suoi *Consilia decisiva*. Approfitando, quasi, del coinvolgimento del massimo tribunale principesco – emanazione diretta del Granduca – e attingendo soprattutto a Vincenzo de Franchis, il giurista pontremolese rompe ogni indugio pregresso:

quando casus, de quo controvertitur non est clare diffinitus in iure, bene potest iudicari exemplis ... et absque aliquo dubio quando casus sunt similes, cum exemplum nihil aliud sit, quam casus similis ... praesertim quando, exempla sunt supremi Magistratus ... Nam tunc absque scrupolo iudicandum est exemplis, ut dicunt Doctores in exemplis Summi Iudicis, veluti Praefecti Praetorio, vel Senatus

¹²⁶ Quintiliani Mandosii *De Inhibitionibus tractatus*, Venetiis 1585 (3^a edizione), q. LXXII, n. 20.

¹²⁷ Su questo dualismo, cfr. R. Savelli, *Tribunali, ‘decisiones’ e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in G. Chittolini-A. Molho-P. Schiera (curr.), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, p. 408. Quanto a Guy Pape, fu, con le *Decisiones Gratianopolitanae*, composte quale membro del Consiglio del Delfinato, il primo arrêteste della Francia moderna.

¹²⁸ Cfr. G. Gorla, *I tribunali supremi degli stati italiani*, cit., pp. 591-592. Dubita che tale criterio fosse originariamente invalso nella decisionistica napoletana di Matteo D’Afflitto e Vincenzo de Franchis, G. Vallone, *Le decisiones di Matteo d’Afflitto*, Lecce 1988.

... verissima enim videtur sententia prolata ex voto tot sapientissimorum, et acquissimorum Patrum, quos verisimile est non errasse¹²⁹.

Quello che s'incontra nei supremi tribunali è il vero diritto dei padri. Da qui andrebbero dipanati i fili di un aggrovigliato percorso che, non senza ripensamenti ma lungo oscillazioni misurabili sui talvolta fragili equilibri fra la Rota e il Magistrato Supremo ovvero sulla normalizzazione del meccanismo delle cause delegate¹³⁰, potrebbe trovare un significativo approdo, contrario alle reticenze iniziali, in una *decisio* del 1734, con la dinastia medicea ormai prossima all'estinzione, per cui «consuetudo iudicandi etiam contra ipsam legis dispositionem habet vim legis»¹³¹. Oscillazioni e ripensamenti sono caratteristiche quasi naturali di uno strumento poco o nulla assimilabile al precedente puro¹³². Quello della Rota fiorentina è piuttosto uno stile, non tanto sviluppato per contenere il ricorso all'arbitrio, inevitabile in supremi tribunali provvisti di quei poteri equitativi appena ravvisabili in una corte civile pur sempre di origine cittadina e repubblicana¹³³. Certo, questa – altrimenti detta – *observantia* interpretativa conferiva ai suoi auditori una forza irresistibile: erano pur sempre loro a definire e tramandare i requisiti necessari a formare un orientamento consolidato, con due giudicati conformi. Perciò «consuetudo ita iudicandi iam inolevit, a qua recedere non licet»¹³⁴, ma non vincolante al punto da precludere comunque situazioni di *revirement*, magari affidate a formule del tipo: «consuetudo interpretativa non inducitur ex varia, et difformi observantia» oppure «consuetudo iudicandi non

¹²⁹ Petri Caballi *Consilia decisiva*, cit., vol. II, cons. 128, nn. 318-322.

¹³⁰ Cfr. G. Pansini, *Il Magistrato supremo e l'amministrazione della giustizia civile durante il principato mediceo*, in «Studi senesi», 85 (1973), 2, pp. 283-315; Id., *Le cause delegate*, cit. Le liti civili, veicolate dalle suppliche e immesse nel circuito 'triangolare' di Principe, Magistrato Supremo e Rota, consentirà forse, nella 'storia', di varcare il mero piano delle fonti per verificare, nel concreto di qualche istituto, specie successorio, la toscanizzazione dello *ius commune* e, quindi, la sua diversificazione.

¹³¹ Iohannis Pauli Ombrosi *Selectarum Rotae florentinae decisionum thesaurus*, Florentiae 1779, t. VII, dec. XXXIII, *Florentina Praetensi retractus*, n. 13.

¹³² Si allude chiaramente allo *stare decisis* anglosassone che, peraltro, sarebbe giunto a compiuta maturazione non prima del secolo XIX. Cfr. D. Freda, *Stare decisis? Il giudice assediato nell'Inghilterra dell'Ottocento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XL (2011), t. I, pp. 470-551.

¹³³ Diversamente dal Magistrato supremo, «in quo jus dicit ipsemet Princeps, media persona sui Locumtenentis». Così in Garciae Girondae *Tractatus de gabellis, cum additione Decisionum diversorum tribunalium ad materiam pertinentium*, Florentiae 1710, dec. XXVII, *Florentina nullitatis*, n. 48.

¹³⁴ Iohannis Pauli Ombrosi *Selectarum Rotae florentinae*, cit., t. X, dec. II, *Florentina accusationis cessationis*, n. 2.

dicitur inducta, quando diversimode fuit iudicatum»¹³⁵. La sua spendibilità riguarda, semmai, altro: deflazionare il *litis abusus*, cioè il contenzioso, ma soprattutto orientare l'*interpretatio* nella risoluzione dei casi controversi senza per questo dover avviare ogni volta la defatigante ricerca di una *communis opinio* ormai dispersa dentro una quantità di testi non semplice da dominare. Non che il confronto con quest'ultima fosse escluso, tutt'altro.

Specialmente i *motiva* più risalenti, manoscritti, ma in certa misura pure quelli al più tardi confezionati nella forma letteraria delle *decisiones*, mostrano maggiori richiami ai *consiliatores*, che non alla giurisprudenza autoctona ovvero di altri grandi tribunali: segno che la *communis opinio*, filtrata proprio attraverso la letteratura consiliare, è ancora forte. Quel che sembra profilarsi, anzi, è un peculiare intreccio fra *motivum* o *decisio* e *communis opinio*, «quasi che l'una rafforzi l'altra e viceversa»¹³⁶. Anche per tale legame è difficile riconoscere nelle sole pronunce rotali una reale fonte autonoma di *ius novum*. Piuttosto, con la sua giurisprudenza, la Rota partecipava, con importanza crescente, alla diversificazione del diritto comune per il territorio fiorentino approntando una uniformazione giuridica, *sub specie interpretationis*, fondamentalmente tendenziale data dal fatto di offrirsi, pure per autorevolezza e centralità, «come costante punto di riferimento argomentativo nella pratica quotidiana del foro», nonché depositaria di «un arsenale regionale di opinioni ufficiali»¹³⁷. E, infatti, le raccolte che si susseguono fra Sei e Settecento sembrano concordare nel riconoscere la vincolatività solo relativa, tendenziale appunto, per il consesso rotale della *consuetudo iudicandi* lì invalsa attraverso il criterio delle *binae iudicaturae*. Altro sarebbe, poi, ricavare dalle medesime se lo *stylus* rotale vincolasse invece in termini assoluti, cogenti, i tribunali provinciali o periferici secondo assunti tipicamente gorliani: ricognizione fra l'altro complicata dalla difficoltà a capire se, per la Toscana medicea, l'esperienza delle giurisdizioni inferiori sia sovrapponibile a quella, poco esplorata, della giustizia pettorale, con tutta quella rete di consultori o assessori, ora avvocati ora giudici supremi anche della Rota, affiancati per le materie contenziose alle magistrature collegiali e onorarie della tradizione repubblicana¹³⁸.

¹³⁵ Ivi, t. XI, dec. VI, *Pisana successionis*, nn. 95-96.

¹³⁶ Così G.P. Massetto, *Sentenza (diritto intermedio)*, in «Enciclopedia del diritto», XLI (1989), p. 1208.

¹³⁷ Così, rispettivamente, M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni*, cit., p. 92; Id., *Il diritto comune dal medioevo all'età moderna*, in «Studia gratiana», XXVIII (1998), p. 37.

¹³⁸ Sul tema resta fondamentale, per una ricognizione che varca il contesto specificamente portoghese, A.M. Hespanha, *Savants et rustiques. La violence douce de la raison juridique*, in «Ius commune», X (1983), pp. 1-48. Per la Toscana, invece, cfr. G. Gorla, *Appunti sui 'Tribunalia' o 'Magistratus' con funzioni amministrative e giudiziarie operanti fra i secoli XVI e XVIII nello Stato Pontificio e nel Granducato di Toscana (con qualche traccia per altri Stati)*, in «Il Foro Italiano», 113

È chiaro che un capitolo della ‘storia’ dovrà pur in qualche modo accennarvi. Qui preme, però, insistere sopra un altro profilo ancora del contributo rotale, non solo tendenziale ma anche – come già in parte emerso – non esclusivo, nel senso che alla regionalizzazione dello *ius commune* partecipava comunque la dottrina. O meglio, è la decisionistica in sé che, pure negli Stati del Granduca, intercetta in una, sulle prime anche rudimentale, combinazione fra sfera teorica e dimensione pratica il proprio punto di forza, oltre che di successo editoriale. In via generale, infatti, la *decisio* non coincideva con la pronuncia ma da quella muoveva quale presupposto irrinunciabile – proprio perché promanante da un organo autorevole e imparziale rispetto ai *consiliatores* – per poi sviluppare un discorso autonomo e originale, quindi dottrinario¹³⁹. Pertanto, la cosa giudicata in sé resta tutto sommato un elemento marginale. Il fulcro vero è dato, piuttosto, dalle innumerevoli citazioni di *auctoritates* selezionate, col filtro affidabile dell’aula giudiziaria, a sorreggere la rappresentazione immaginata dal singolo curatore, sovente egli stesso un giudice supremo: rappresentazione funzionale a dare agli operatori un primo saggio dell’uso corrente che veniva fatto, in loco, dello *ius commune*. Tant’è che gli eventuali richiami a decisioni straniere, frequenti – ma neanche troppo – con il ricorso alla *lex alii loci* per un *casus dubius* o *omissus*¹⁴⁰, erano intesi dagli stessi ‘addetti ai lavori’ non «in vigor di Leggi obbligatorie i sudditi, ma come dottrine puntuali parlanti del caso, di cui si disputa»¹⁴¹: non tendenza a uniformare anche il diritto fra Stati¹⁴², ma soltanto opinioni dottrinali la cui capacità persuasiva oltreconfine era proporzionata al maggiore o minore grado di corrispondenza fra la cosa giudicata e, di nuovo, la *ratio*. In altre parole, quel che veniva ‘recepito’ dell’ordinamento straniero prescelto – segno anche questo della matrice comunque europea della diversificazione – non era la fonte legislativa o giurisprudenziale, bensì il percorso dottrinale imboccato dal singolo decisionista, tassello di una *communis opinio* indifferente a limiti di carattere territoriale. Anche nelle raccolte toscane, dunque, si vedono coesistere quelle due tendenze, solo apparentemente opposte, alla regionalizzazione per

(1990), pp. 229-252; L. Mannori, *Il sovrano tutore*, cit., pp. 422-425.

¹³⁹ Spunti significativi in F. Di Chiara, *Le raccolte di decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae*, Palermo 2017, pp. 7-37.

¹⁴⁰ Cfr. G. Gorla, *Il ricorso alla legge di un ‘luogo vicino’ nell’ambito del diritto comune europeo*, in Id., *Diritto comparato*, cit., pp. 619-649.

¹⁴¹ Iohannis Pauli Ombrosi *Selectarum Rotae florentinae*, cit., t. XI, dec. XXXI, *Liburnensis Collectae seu Appaltus Sterculinorum – Vulgo Pozzi Neri*, n. 12.

¹⁴² Nella nota lettura di G. Gorla, per la cui critica cfr. I. Birocchi, *Alla ricerca dell’ordine*, cit., pp. 86-89.

un verso e alla europeizzazione per l'altro¹⁴³. I giudici supremi davano così a intendere che la soluzione adottata per il *'proprium'* era non il precipitato di chissà quale *voluntas* formale, e men che mai dell'arbitrio politico, ma pur sempre il frutto della ragione.

Va, poi, da sé che un simile atteggiamento, al di là di qualunque legittima aspettativa di decisioni conformi, fosse foriero anche di prestigio sociale e, naturalmente, politico. Sono le stesse raccolte a volerlo mostrare: raccolte genericamente intitolate alla Rota ma che potevano tranquillamente ospitare pure materiale afferente ad altri supremi tribunali granducali. Lì, i giureconsulti di Stato, non necessariamente toscani ma che presso le due città dominanti, sedi delle rispettive Rote, convergevano per svolgere il proprio ufficio, non solo solidarizzano ma, prim'ancora, celebrano loro stessi in quanto corpo¹⁴⁴. L'apice di tale autorappresentazione – chissà quanto effettiva – è forse raggiunto con la raccolta che il giurista ascolano Giacomo Conti pubblica a Firenze tra il 1723 e il 1725. Preceduta dalla prima, grossa ricognizione storica non solo sui tribunali rotali di entrambi gli emisferi medicei e sui loro auditori, con notizie anche biografiche fin dal Cinquecento, ma in generale sull'intera trama giudiziaria granducale, con i Principi significativamente evocati per ultimi¹⁴⁵, la silloge si presenta come lo stadio più avanzato, se non definitivo, di quel momento rappresentativo cominciato, alla metà del secolo scorso, con la raccolta pisana degli *Statuta civitatis Florentiae*. Il fuoco, però, questa volta è interamente centrato sulla giurisprudenza della principale corte civile fiorentina, che «de se ipsa gloriatur, quod exemplis aliorum non iudicat, sed juxta Juris vera principia, ac receptas Antecessorum theoricas, contentiones dirimit», in una orgogliosa autoreferenzialità regionale vivificata da uno stile costante, reversibile solo – e di rado – «legibus, et rationi repugnans»: nel qual caso occorrerà solo «decisa ad meliora convertere exemplo Justiniani Imperatoris»¹⁴⁶.

Ora, se di questo corpo la Rota esprime in un certo senso «l'emblema»¹⁴⁷, la Consulta ne rappresenta senza dubbio il cuore. Occupa, anzi, il vertice dei grandi tribunali toscani, almeno nel marzo del 1720 quando proprio Giacomo Conti, «attese le benemerienze», viene «eletto e deputato ... acciò invigili a tutto

¹⁴³ Cfr. A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, cit., pp. 75-77.

¹⁴⁴ Sul carattere autocelebrativo della decisionistica, cfr. M.N. Miletta, *Stylus iudicandi*, cit., pp. 103-107.

¹⁴⁵ Tutto il materiale preparatorio che Conti attinse in larga parte dall'Archivio delle Riformazioni è in ASF, Consulta (poi Regia Consulta), I^a serie, filze 205-206.

¹⁴⁶ Jacobi de Comitibus *Decisiones inclytæ Rotæ Florentinæ et Senensis*, Florentiæ 1725, t. I, *De claris iudicibus civitatis Florentiæ et de Rotæ auditorio*, nn. 13-14.

¹⁴⁷ Così G. Gorla, *I tribunali supremi degli stati italiani*, cit., pp. 596-597.

ciò che occorre nelle Consulte, soprintenda alle ruote, giudici e magistrati»¹⁴⁸. E tali negozi – riferisce di nuovo il giurista orvietano – «Regium Collaterale Consilium habet facultatem expediendi de per se et absque scientia et participatione Serenissimi Magni Ducis»¹⁴⁹, pure quando si trattasse di condannare qualcuno alle galere o alla forca. La partecipazione alla sovranità è tale che, contrariamente al passato, è adesso il primo auditore della Consulta a selezionare quei giudici di Rota un tempo reclutati dal Principe con i suoi segretari, in una chiusa e rigida cooptazione di corpo. L'effetto domino è inevitabile e lascia cadere, uno dopo l'altro, tutti i tasselli faticosamente sistemati dal primo Granduca. Sempre a inizio Settecento, la rotazione presso il supremo tribunale passa da triennale ad annuale, ma le conferme individuali oltre la naturale scadenza diventano la regola, tanto che i giudici conservano l'ufficio per tempi a dir poco dilatati, coincidenti quasi con la morte o il trasferimento ad altro incarico. In più, si vedono accedere sempre più spesso, in palese violazione della originaria riserva per i forestieri, giuristi, se non direttamente di Firenze, comunque provenienti dalle comunità soggette del dominio, in particolare Pistoia¹⁵⁰. Esempio su entrambi i fronti, la vicenda del padre di Pompeo Neri: quel Giovanni Bonaventura Neri Badia che, proveniente da Castelfiorentino, dopo una breve ma significativa esperienza di insegnante a Pisa, reduce dalla Rota senese, giunse poi nel 1697 a quella fiorentina per restarvi fino al 1719, quando fu promosso alla Consulta, ormai coronamento di tante carriere¹⁵¹.

La rigorosa estraneità degli auditori rotali difesa da Cosimo I è fatalmente compromessa. I giudici mettono letteralmente radici a Firenze, intrecciando relazioni clientelari, se non familiari, con quel patriziato 'rilocato' che, dalla metà del Seicento, aveva preso a disertare le magistrature cittadine onorarie per i nuovi quadri della burocrazia principesca, vera anima direzionale dello Stato¹⁵², lasciando in taluni contemporanei ricordi non proprio edificanti in termini di sana amministrazione della giustizia¹⁵³. Fusosi in pratica con un'aristocrazia in larga parte coincidente con la vecchia élite urbana, il corpo dei giureconsulti di

¹⁴⁸ ASF, Consulta, 206, c. 53. Invero, già Valentino Farinola, eletto capo della Consulta nel 1661, «aveva la soprintendenza della Rota di Firenze e di Siena», parimenti concessa al successore Pier Matteo Maggio.

¹⁴⁹ Jacobi de Comitibus *Decisiones inchoatae*, cit., t. II, pars I, titulus V, f. LXXXVII, n. 29.

¹⁵⁰ Traccia un quadro efficace E. Fasano Guarini, *I giudici della Rota di Firenze*, cit., pp. 94-102.

¹⁵¹ Su di lui, cfr. D. Edigati, *Neri Badia, Giovanni Bonaventura* (voce), in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. II, pp. 1423-1424.

¹⁵² Secondo la nota tesi di R.B. Litchfield, *The Emergence of a Bureaucracy. The Florentine Patricians (1530-1790)*, Princeton 1986.

¹⁵³ Alcune significative testimonianze in E. Fasano Guarini, *I giuristi e lo Stato*, cit., pp. 239-240, 245-247.

Stato acquistava un peso sociale che, durante la fase riformatrice del suo lungo principato, Cosimo III cercò di tradurre in sostanza istituzionale con la creazione nel 1680 della, sia pur chimerica, Ruota Criminale¹⁵⁴: un'iniziativa sostenuta, fra gli altri, da Marc'Antonio Savelli e studiata attingendo in larga parte a materiale sistematizzato dalla raccolta pisana degli *Statuta civitatis Florentiae*¹⁵⁵. Forse, sul piano strettamente giuridico, è proprio a tale congiuntura che andrà riferita una circostanza sorprendente, nella misura in cui rompe con la 'politica del diritto' cinquecentesca: il fatto che, a Settecento avviato, si torni a leggere nello statuto fiorentino del 1415 la legge generale dello Stato 'vecchio', il suo autentico *ius commune*. A promuovere e nutrire tale lettura sono proprio i giudici della Rota finalmente in grado di familiarizzare, attraverso il locale collegio degli avvocati, con i commentari al testo statutario, dal classico quattrocentesco di Tommaso Salvetti fino ai più recenti di Francesco Lenzoni e Geri Spini: una letteratura prima preclusa per la provenienza forestiera e la rapida turnazione.

Anche qui, almeno dalla metà del Seicento¹⁵⁶, di raccolta in raccolta si affastellano *decisiones* su *decisiones* per cui, come «in Urbe Romana Romanorum Leges Ius Commune constituerunt», così «Statutum Civitatis imperantis in subiecta Dictione, seu Provincia loco Iuris Communis habetur». Ciò fa sì che i vari statuti comunitativi locali «nedum recipiant interpretatione a iure communi, sed etiam a Statutis Civitatis dominantis». E specialmente quando un qualunque «Statutum loci inferioris» è silente oppure in contrasto con quello della «Civitatis superioris», potrà intervenire lo «Ius Provinciae»: un diritto che, «ad instar Iuris Praetorii», trova orgogliosamente nel foro e nella sua comprovata capacità di diversificare il testo romano interpretato identità e robustezza, «quod gratia adiuvandi, vel supplendi, vel corrigendi iuris civilis introductum est»¹⁵⁷.

6. La fase di costruzione razionale: l'invenzione del 'patrio'

Intanto, mentre la Rota, a colpi di *decisa* giurisprudenziali, rimetteva in circolo la rubrica *Urbem nostram*, in questa rinnovata vitalità statutaria¹⁵⁸, trovano

¹⁵⁴ Cfr. M. Verga, *La Ruota criminale di Firenze (1680-1699). Amministrazione della giustizia penale e istituzioni nella Toscana medicea tra Sei e Settecento*, in M. Sbriccoli-A. Bettoni (curr.), *Grandi tribunali e rote*, cit., pp. 179-226; Id., *Appunti per una storia politica del Granducato di Cosimo III (1670-1723)*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III*, Firenze 1993, pp. 335-354.

¹⁵⁵ Cfr. D. Edigati, *Da una raccolta di leggi e bandi*, cit., p. 111.

¹⁵⁶ Forse, la prima occorrenza s'incontra in Iohannis Pauli Ombrosi *Selectarum Rotae florentinae*, cit., t. XI, dec. VIII, *Pisana incompetentiae, seu civilitatis* del novembre 1627, in part. n. 15.

¹⁵⁷ Ivi, t. VII, dec. XXIX, *Pisciensis nullitatis obligationis filii fam.*, dell'agosto 1732, in part. nn. 43-48.

¹⁵⁸ Sulla lunga durata dello statuto, cfr. G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in

diffusione annotazioni al corpo normativo del Castrense lungo tutto il territorio dello Stato ‘vecchio’, fino a penetrare l’emisfero senese della Toscana granducale: non «motivi eruditi o appunti occasionali», piuttosto la traccia «che l’*interpretatio* fiorita sul testo del 1415 tendeva in qualche modo ad acquisire funzione servente per la valutazione della portata di disposizioni affini, valide nelle singole comunità»¹⁵⁹. Quello che potrebbe all’apparenza essere salutato come un ritorno alle quattrocentesche logiche di dominio fra città e comunità suddite – in parte è anche così – esprime invero il punto più alto della regionalizzazione. Negli Stati medicei, infatti, al di là della tenace presenza «per un verso del primato di Firenze e per l’altro della forte persistenza delle identità locali», pare oramai affiorare «la consapevolezza di una comune sudditanza», unita alla sensazione di «un’identità regionale»¹⁶⁰. Entrambe vanno ricercate nello sviluppo, seicentesco, di una solidarietà sempre più stretta fra quanti si trovano a condividere una medesima area di privilegio all’ombra del Granduca e, per questo, capace di elevarsi al di sopra del rugoso tessuto di micro-appartenenze locali: un effetto chiaramente imputabile alla «costituzione di luoghi di reciproco incontro e riconoscimento»¹⁶¹, dall’ordine militare-religioso di S. Stefano alla corte medicea, dalle milizie territoriali alla burocrazia civile principesca penetrata dal patriziato e, da ultimo, in osmosi con il corpo dei giureconsulti di Stato. È questa specie di nobiltà degli uffici, con ‘sede amministrativa’ a Firenze o a Siena, a far convergere lì abitanti dell’uno o dell’altro emisfero, ovvero forestieri, amalgamandoli in un coeso ceto dirigente.

A compattarlo ulteriormente interviene Cosimo III che, pur di non alimentare fratture al suo interno fra le diverse anime, sostituisce allo slancio riformatore iniziale un più prudente atteggiamento conservatore: da lì anche il fallimento della recente Ruota Criminale. Il rischio di estinzione della dinastia è ormai dietro l’angolo e ha già sollevato gli appetiti di potenza degli Asburgo e dei Borbone. Per scongiurarlo il Principe ha, infatti, bisogno di entrambi i poli della classe governativa: del patriziato, per mostrare specialmente all’Impero la naturale e storica continuità della corona medicea con una antica città dominante da tempo immemore *superiorem non recognoscens* o *sibi princeps*, del corpo dei giureconsulti per replicare alle rivendicazioni di parte imperiale giunta a scomodare persino Leibniz¹⁶². La loro collaborazione, però, era tutt’altro che

Statuti città territori, cit., pp. 7-45.

¹⁵⁹ D. Edigati-L. Tanzini, *Ad statutum Florentinum*, cit., p. 184.

¹⁶⁰ E. Fasano Guarini, *Principi e territori in Italia*, cit., p. 153.

¹⁶¹ L. Mannori, *Il Comune dopo il Comune: ragioni di un tema e panorama storiografico*, in D. Edigati-L. Tanzini (curr.), *Il Comune dopo il Comune*, cit., pp. 18-19.

¹⁶² Cfr. M. Verga, *Da ‘cittadini’ a ‘nobili’*, cit., pp. 13-31, in part. p. 27.

disinteressata. La difesa della libertà fiorentina, se da una parte serviva chiaramente a negare la natura feudale dello Stato ‘vecchio’, dall’altra metteva sul piatto, oltre alla ‘incostituzionale’ apertura di una linea di successione femminile in favore di Maria Luisa, la diretta restaurazione della repubblica oligarchica con chiara declinazione togata.

Quando, nel 1722, i giuristi Giovanni Bonaventura Neri Badia e Giuseppe Averani danno alle stampe il *De libertate civitatis Florentiae eiusque domini*, i temi del giusnaturalismo groziano non costituiscono l’unico esempio di importazione letteraria in terra toscana¹⁶³. E questo, prim’ancora che il concretizzarsi dell’estinzione medicea accelerasse, di fronte al periglioso sopraggiungere di dominatori esterni, la ricerca di un proprio spirito identitario, da riscoprire ora con il rilancio del mito etrusco ora con la rilettura dei classici del repubblicanesimo in chiave antiassolutistica. Già sul finire del Seicento, infatti, nel contesto della rinnovata cultura accademica peninsulare, il neumanesimo faceva sbarcare in Italia anche altri olandesi¹⁶⁴. O meglio, metteva in comunicazione la giurisprudenza culta francese ed elegante olandese con la più recente letteratura dell’*usus modernus Pandectarum* basata invece sulla interlocuzione continua e feconda fra la scienza storico-erudita e la prassi giudiziaria definita dai grandi tribunali. Senza tale sostanzioso apporto, difficilmente avrebbe preso avvio la fase, decisiva, di costruzione razionale di quello che, già in un *responsum* steso forse nel 1721 da Neri Badia, veniva definito «jus Etruscum», in naturale legame con lo «jus scriptum Romanum»¹⁶⁵. E infatti, il pregio di questa letteratura sarà proprio quello di immettere quel patrimonio giuridico autoctono, da tempo esistente ma su premesse poco salde e frammentate, dentro la cornice definita di un diritto romano rivisitato in chiave razionalistica. La centralità di quest’ultimo è, quindi, diluita in una coscienza storica profondamente rinnovata, attenta ai tempi e ai modi di formazione del *Corpus iuris* ma, soprattutto, al suo uso attuale sul suolo toscano: un uso che solo un grande tribunale come la Rota, nel senso di ‘emblema’, era in grado di registrare. A favorire un assemblaggio funzionale fra principi teorici e decisionistica fu, appunto, la metodologia neumanistica orbitante fin dal 1683 presso lo Studio pisano intorno alla figura e al magistero del paladino della *libertas* fiorentina, Giuseppe Averani¹⁶⁶.

¹⁶³ Cfr. E. Salerno, *Giusnaturalismo e cultura giurpolitica nella Toscana del primo Settecento. Il Discorso sopra la successione della Toscana di Niccolò Antinori (1711)*, in «Archivio Storico Italiano», CLXXIII (2015), 1, pp. 31-64.

¹⁶⁴ Così I. Birocchi, *Alla ricerca dell’ordine*, cit., pp. 383-391, con indicazioni preziose anche sull’*usus modernus Pandectarum*.

¹⁶⁵ Joannis Bonaventurae Neri Badia *Decisiones et responsa juris*, Florentiae 1776, t. II, resp. I, n. 4.

¹⁶⁶ Su di lui, cfr. M. Montorzi, *Averani, Giuseppe* (voce), in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*,

Spirito eclettico, Averani era un giurista di caratura internazionale. A lui ricorrevano, per dirimere una annosa disputa accademica fra loro insorta, Cornelius van Bynkershoek, presidente del Gran Consiglio d'Olanda, e Gerhardt Noodt¹⁶⁷. Ma vi si rivolgeva pure quell'Hendrik Brenkman, giurista di Rotterdam, per uno studio sul manoscritto della *littera Florentina*, poi pubblicato nel 1722 col titolo *Historia Pandectarum, seu fatum exemplaris florentini*¹⁶⁸. Apparso quasi in contemporanea con il *Dell'uso e autorità della ragion civile* di Donato Antonio D'Asti, i due testi innescavano quella polemica pandettaria che a Pisa vedrà, in particolare, contrapposti il matematico Guido Grandi e Bernardo Tanucci, altro 'cavallo di razza' allevato da Averani, sebbene non proprio sostenuto in questa disputa dal maestro¹⁶⁹. La polemica non era una dialettica spicciola fra eruditi, ma assumeva un peso politico specifico. Sposare l'una o l'altra delle tesi dibattute significava non tanto assumere una posizione pro o contro il nascente diritto patrio toscano¹⁷⁰, quanto piuttosto condividere una particolare declinazione del medesimo. Aderire, infatti, alla tesi più risalente sulla 'recezione' del diritto romano sostenuta fra i primi dal cardinal De Luca e poi, in certa misura, ripresa per ultimo da Brenkman, comportava accogliere una visione più volontaristica del 'patrio', centrata sulla preminenza della legge sovrana ormai assurta a diritto comune del Principato¹⁷¹. Scegliere, invece, la recente e, paradossalmente conservatrice, tesi divulgata da D'Asti sulla ininterrotta vigenza del testo giustiniano in Italia implicava una concezione senza dubbio orientata in senso razionalistico: essendo stato da sempre vigente il diritto romano, tutti i diritti

cit., vol. I, pp. 128-130. Sul suo magistero, in particolare, cfr. I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., pp. 327-334.

¹⁶⁷ Cfr. A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, cit., p. 437; E. Spagnesi, *Il diritto*, cit., p. 251.

¹⁶⁸ Per un inquadramento su questi giuristi olandesi, fondamentale F. Wieacker, *Storia del diritto privato moderno*, Milano 1980, vol. I, p. 333.

¹⁶⁹ Cfr. M. Verga, *Note sugli anni pisani di Bernardo Tanucci e sulla controversia pandettaria con Guido Grandi*, in «Rivista Storica», XIV (1984), pp. 429-473; E. Spagnesi, *La polemica sulle Pandette e un inedito di Guido Grandi*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1990, pp. 751-782.

¹⁷⁰ Nella lettura di D. Marrara, *La giustificazione del diritto romano comune in alcuni autori dell'età moderna con particolare riguardo al Settecento toscano*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XIII (1984), pp. 287-330, in part. p. 310.

¹⁷¹ Secondo il Venosino, il diritto romano è «legge positiva» non tanto in forza dell'«autorità imperiale», quanto a seguito di un fenomeno di recezione, determinato dal «consenso e uso dei popoli» e dalla «permissione dei principi». Premessa fondamentale era la «totale obliivione» sotto la quale la compilazione giustiniana rimase sepolta «per lo spazio di sei secoli» fino al sacco di Amalfi per mano pisana nel 1135, quando venne riscoperto il testo delle Pandette e di «dette leggi casualmente ritrovate» l'imperatore Lotario II comandò l'«osservanza». Cfr. G. De Luca, *Il Dottor volgare*, Roma 1673, vol. I, Proemio, Cap. IV, n. 20.

particolari, compreso quello principesco, erano da considerarsi derogatori, come tante correzioni speciali applicabili in senso restrittivo¹⁷².

Alle due letture si rifanno i primi tentativi di codificazione che si inseguono a partire dagli anni Quaranta del Settecento. Decisamente volontarista è il progetto che Giovanni Agostino Padroni trasmette con apposita memoria al ministro Richecourt. Identificato nelle leggi principesche e negli statuti sia comunitativi che collegiali, il «gius patrio» li immaginato viene contrapposto in blocco ad un diritto romano-canonico scalzato in posizione quasi subordinata, secondo un indirizzo che, in un'altra memoria, Padroni afferma di ricavare da taluni giuristi dell'*usus modernus Pandectarum*, fra cui un certo Linneo, forse, identificabile con Arnold Vinnius¹⁷³. Nella proposta del giurista livornese – che oltretutto pagò caro il suo trasgredire alla linea del maestro Averani¹⁷⁴ – è come se il corpo nascente del 'patrio' toscano superasse la sua primigenia diversificazione dal tronco generale dello *ius commune* per trovare nella *voluntas* di sovrano e statuenti il senso profondo della sua autonoma e prevalente consistenza. Nel disegno ufficiale di Pompeo Neri si assiste, invece, alla decisiva messa a punto della linea razionalistica pura.

Il figlio dell'auditore Neri Badia nonché, per i meriti governativi del padre, affidatario nel 1726 della prima cattedra di diritto pubblico istituita in Italia¹⁷⁵, è protagonista e testimone, insieme, della conclamata ascesa di un corpo di giureconsulti di Stato ormai in simbiosi col patriziato. Egli coglie nel prestigioso incarico codificatorio che gli viene affidato la preziosa opportunità di suggellare, anche di fronte ai nuovi dominatori esterni, quel compromesso costituzionale a fatica raggiunto col Principato mediceo fra il Granduca e l'oligarchia della antica città dominante. Di conseguenza non può che aderire convintamente alla recente tesi sulla continuità del diritto giustiniano. Accogliere la tradizionale tesi della recezione, infatti, significava accordare preminenza ad un diritto patrio quale corpo normativo di diretta emanazione principesca: operazione rischiosa, dal momento che il sovrano non era più il rassicurante Principe mediceo – 'sovrano tutore' – bensì un Principe straniero animato da una chiara volontà

¹⁷² Cfr. D.A. D'Asti, *Dell'uso e autorità della ragion civile nelle Provincie dell'Imperio Occidentale dal di che furono inondate da' Barbari fino a Lotario II*, Napoli 1720-1722, in part. lib. II.

¹⁷³ La prima memoria, *Della necessità di fare un corpo di gius patrio nel Granducato*, si legge in ASF, Reggenza, filza 29bis. L'altra, *Notizie non ordinate del gius patrio granducale*, è Ivi, Carte Stroziane, serie IV, 771. Ne offre una lettura L. Mannori, *Un'«istessa legge» per un'«istessa sovranità»*, cit., pp. 361-362.

¹⁷⁴ Fu infatti allontanato dallo Studio pisano per lavorare come cancelliere nella comunità di Castelfiorentino. Cfr. M. Verga, *Da 'cittadini' a 'nobili'*, cit., pp. 152-153.

¹⁷⁵ Cfr. D. Marrara, *Pompeo Neri e la cattedra pisana di 'diritto pubblico' nel XVIII secolo*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», LIX (1986), pp. 17-41.

assolutistica e portatore di un disegno riformatore efficientista e autoritario, totalmente privo di quel «senso della storia» per cui il diritto trova la sua scaturigine essenziale non nell'arbitrio del legislatore ma «nell'opera di forze interiori che agiscono silenziosamente»¹⁷⁶. Bisognava, quindi, impedire che «la *juris voluntas* divenisse immediatamente, più di quanto già avveniva, *principis arbitrium*»¹⁷⁷, mettendo a frutto la proposta metodologica del maestro Averani di «premere le vestigia dell'Alciato e del grande Cujacio» per passare «dallo studio delle leggi romane alla contemplazione della ragione della natura e delle genti». Solo così, infatti, il ruolo del giurista poteva essere salvaguardato, giacché «non tanto delle leggi perito, quanto di nuove e buone leggi creatore può divenire»¹⁷⁸.

Il 'capolavoro', se così si può dire, che Pompeo Neri realizza col suo progetto è qualificare il diritto romano non come «legge straniera», ma quale parte integrante del 'patrio' toscano. Rigettando l'idea della recezione, per cui il testo giustiniano era tornato ad un certo punto vigente per il consenso dei principi o del popolo, «esso era, senza mezzi termini, *ius proprium*»¹⁷⁹. Del resto, la patria toscana che egli descrive non è affatto una terra giuridicamente autosufficiente. Essa resta pur sempre «una piccola provincia collocata nel mezzo a un vortice di nazioni che tutte vivono con le leggi giustiniane»: la sezione ridotta di una patria più ampia, europea e cosmopolita, incardinata nello «ius civile dei romani». Nessuna apologia dello *ius commune*: semplicemente qui Neri aderisce ad una precisa frangia di quell'*usus modernus Pandectarum* che, in tempi non remoti, aveva coniato la nozione stessa di '*ius patrium*' e, precisamente, rielabora quel passo delle *Observationum iuris romani* di Bynkershoek secondo cui il diritto patrio, indefinito e informe ma soprattutto oscuro per natura, acquista senso solo integrandosi coi principi del diritto romano. Dunque, se fino a quel momento i giuristi avevano dovuto attingere alla trama esterna degli *iura naturalia* per limitare la volontà del Principe, adesso era lo stesso diritto romano a funzionare, per la insuperata e insuperabile razionalità, da limite intrinseco ancor più efficace nel prevenire qualunque iniziativa legislativa da parte del sovrano. In tutto e per tutto sottratto alla sua disponibilità, la «riforma generale delle leggi veglianti» avrebbe automaticamente toccato le sole «leggi statutarie o per meglio

¹⁷⁶ Nella lettura, modulata sopra un originale quanto suggestivo contrappunto con il Savigny del *Beruf*, di M. Verga, *Legislazione, istituzioni e assetti sociali in Pompeo Neri*, in *Pompeo Neri*, cit., in part. pp. 13-16.

¹⁷⁷ R. Ajello, *Arcana juris*, cit., pp. 70-71, che spiega così la scelta della cultura giuridica italiana per il neumanesimo, preferendola al giusnaturalismo e al giusvolontarismo.

¹⁷⁸ A. Niccolini, *Delle lodi di Giuseppe Averani orazione funerale*, Firenze 1745.

¹⁷⁹ Insiste, a ragione, su questo aspetto del progetto neriano, D. Luongo, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, Napoli 2008, vol. II, p. 943.

dire alle materie che attualmente vengono trattate dalle leggi statutarie»¹⁸⁰. Ciò significa che il *'proprium'* giuridico toscano andrà necessariamente rintracciato attraverso un complicato lavoro 'inventivo' di scavo, seguito da una ancor più ardua operazione di spoglio e riassetto del risalente – e per questo, storico –, ma arcano, materiale così raccolto. Esclusa, per ovvie ragioni, la direttrice della legge sovrana, Pompeo Neri recupera qui e fonde insieme le altre due direttrici che avevano fin lì orientato la diversificazione. Per un verso, infatti, individua nella prassi cancelleresca e nella letteratura giuridica d'apparato annessa un tramite imprescindibile «per porre in chiaro lo Stato della nostra Legislazione»¹⁸¹. Per altro verso, mette a segno l'ennesimo 'colpo da maestro' quando sceglie di calibrare il progetto sulla «osservanza interpretativa» per «separare le cose» che l'osservanza medesima «ha pacificamente deciso» da «quelle che non ha deciso», con una indiretta conferma di quanto il diritto comune sul suolo toscano si fosse diversificato nel foro¹⁸². Elevandola a filtro della normativa vigente, la giurisprudenza rotale verrà ad agire quale ulteriore limite intrinseco alla componente più volontaristica del 'patrio': quel diritto statuario o municipale che riposa sulle leggi principesche, e quindi sulla volontà sovrana, ovvero sugli statuti, e quindi sul consenso degli statuenti.

7. *Le luci lente del tramonto*

I tentativi di codificazione che vengono dopo si ispireranno, parte alla proposta di Padroni¹⁸³, parte al disegno di Neri, senza dubbio fra i più apprezzati. A spargliare le carte s'ingegna, però, Pietro Leopoldo che succede a Francesco Stefano nel 1765. Il Principe passa, per così dire, al contrattacco e, sulla scia delle recenti leggi sui fedecommissi (1747), sui feudi (1749) e sulla nobiltà (1750), accantona nei fatti il progetto codicistico per varare una energica politica

¹⁸⁰ P. Neri, *Discorso primo* (31 maggio 1747), in M. Verga, *Da 'cittadini' a 'nobili'*, cit., pp. 340-341.

¹⁸¹ Si vedano le *Istruzioni Ai ministri delle Cancellerie, e Archivi, e altri che sotto qualunque titolo hanno in custodia scritture pubbliche per formare un repertorio di tutte le Leggi che rispettivamente appresso di loro si conservano, con alcune notizie sopra l'esecuzione, interpretazione, osservanza, o desuetudine di esse, del dì 14 marzo 1745 ab Inc.*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, vol. XXV, pp. 234-239.

¹⁸² Diversificazione, altresì, ravvisabile nella scelta di non qualificare come 'patrio' il diritto canonico, annoverabile invece, al contrario del diritto civile romano, fra le leggi straniere fino a tradire, così, la tradizionale articolazione dello *ius commune* nei due *corpora* inscindibili *ius civile* e *ius canonicum*.

¹⁸³ Vanno in questa direzione tanto il progetto di Gaetano Canini, fedele collaboratore di Richécourt, quanto quello 'illuministico' di Giovacchino Domenico Ceri. Cfr. rispettivamente, M. Verga, *Da 'cittadini' a 'nobili'*, cit., pp. 272-288; L. Mannori, *Un'«istessa legge» per un'«istessa sovranità»*, cit., pp. 365-368.

legislativa basata su riforme settoriali a largo raggio. Il categorico «changer» del vecchio Richecourt è quindi prossimo a concretizzarsi, almeno nel recidere «quel pluralismo giuridico ed istituzionale che recava congenito un qualche potere normativo, oltre che giurisdizionale, in capo ad ogni magistratura»¹⁸⁴.

In poco tempo, ampi settori della vita sociale – fra cui il penale e l'organizzazione territoriale dello Stato¹⁸⁵ – sono raggiunti da provvedimenti legislativi del sovrano che trovano subito un coerente e stabile corpo normativo nelle ordinate pagine dei *Bandi e Ordini granducali*, ovvero del *Codice della toscana legislazione*, pubblicato anonimo a Siena a partire dal 1778, forse per mano di Angelo Tavanti. Si leva «una nuova luce» che sveglia i «popoli della Toscana» dal torpore dell'ignoranza e «sgombra insensibilmente le tenebre» sulla linea dell'orizzonte. Ma, proprio «per fare risorgere l'addormentata Toscana», le «leggi romane», indubbiamente «utili nei tempi in cui furono promulgate» non sono più sufficienti. Occorre, piuttosto, «una nuova legislazione» che, anche al prezzo di deviare «dai veri fondamenti», sia aderente «alle circostanze dei tempi presenti»¹⁸⁶. Ad essere, così, messo letteralmente in luce è un nuovo diritto patrio toscano coincidente solo con le recenti e prossime leggi lorenensi. Tutto il materiale pregresso, ancora in larga parte latente nelle sedi archivistiche più disparate, potrà sopravvivere solo in quanto reperto storico, ma spogliato di qualunque vigenza normativa.

Non tutti, peraltro, si lasciano abbacinare dai nuovi lumi che irradiano le leggi del Granduca, convinti che la propria luce non sia affatto quella fioca del crepuscolo. Solo all'apparenza storico-erudite, opere come il *De ortu et progressu legislationis in Etruria*¹⁸⁷ o le *Antiquitates Florentinae iurisprudentiam Etruriae* di Niccolò Salvetti sembrano, invero, interpretare il disagio della cultura giuridica toscana di fronte all'eccesso di volontarismo da parte di Pietro Leopoldo, in un moto di reazione che – testimone il principale animatore delle riforme Francesco Maria Gianni – si renderà ancor più dissacrante con la partenza dal Granducato, nel 1790, di Pietro Leopoldo¹⁸⁸. Prima, però, s'era consumata la vicenda, ancor oggi oscura, che vedeva finalmente pubblicato in tre tomi lo statuto

¹⁸⁴ D. Edigati, *Da una raccolta di leggi e bandi*, cit., p. 95.

¹⁸⁵ Cfr. rispettivamente M. Da Passano, *Dalla 'mitigazione delle pene' alla 'protezione che esige l'ordine pubblico'. Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Milano 1988; B. Sordi, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano 1991.

¹⁸⁶ *Codice della toscana legislazione*, Siena 1778-1787, vol. I, p. III.

¹⁸⁷ Così simile nell'intitolazione al *De ortu et progressu juris mediolanensis prodromus* pubblicato nel 1747 dal senatore Gabriele Verri, fra i massimi costruttori del diritto patrio lombardo. Cfr. M.G. Di Renzo Villata, *Tra ius nostrum e ius commune. Il diritto patrio nel Ducato di Milano*, in *Il diritto patrio*, cit., pp. 236-243.

¹⁸⁸ Cfr. V. Piano Mortari, *Tentativi di codificazione*, cit., pp. 540-541.

fiorentino del 1415, forse per iniziativa proprio del giurista volterrano Salvetti, le cui *Antiquitates*, non a caso «illustrantes iuxta statuti ordinem digestae», erano apparse nel 1777 per i torchi di un autentico ‘corsaro’ dell’editoria giuridica come Andrea Bonducci, sospettato di aver avuto un ruolo nell’impresa¹⁸⁹. La tanto attesa edizione a stampa del testo statutario, che «nessuno sino ad ora s’era arrischiato» di compiere, veniva invece licenziata con l’improbabile dicitura «Friburgi, apud Michaellem Kluck». Quasi ad intuirne il sottile gioco allusivo sotteso alla falsificazione del luogo – Friburgo come città libera – il Granduca non aveva dato il suo beneplacito a che fosse stampato anche un quarto tomo con tutti i commentari allo statuto fiorentino, evidentemente immaginati quale punto d’avvio per offrire anche ad utenti professionali una prima evoluzione storica del vero diritto toscano ora minacciato dalle riforme, oltretutto corredata da indici pensati per l’appunto «ad faciliorem usum, et ad commodum eruditorum, precipue iurisconsultorum». Infatti, «un conto era dar libero corso alla stampa di un *corpus* normativo in sé non immediatamente utilizzabile, un altro era munire i giuristi di una ‘filigrana’ interpretativa che l’avrebbe reso almeno parzialmente operativo»¹⁹⁰.

Editorialmente travagliata, al punto da frustrare le aspirazioni originarie del suo ideatore, risulta altresì quella monumentale – e già evocata – *Legislazione toscana* di trentadue volumi *in folio* pubblicata su iniziativa di Lorenzo Cantini, quando era da poco principiato quel breve esperimento francese che fino al 1807 si sarebbe chiamato Regno d’Etruria. Altro cercatore di luce, ma a suo modo, l’intraprendente avvocato valdinievolino sceglie di proiettare il suo fascio luminoso non sulla normativa recente, cuore della nuova e diversa concezione di ‘patrio’ maturata con Pietro Leopoldo, oltretutto reperibile ormai con agilità grazie alla puntuale sequenza dei *Bandi e ordini*. Semmai, il suo fuoco è convintamente rappresentato dalla congerie di norme prelorenesi, ancora in larga parte dispersa fra le consolidazioni private realizzate dalla metà del Seicento o, alla peggio, occultata presso impenetrabili archivi magistratuali. Quel che gli importa raggiungere, a valle dello sforzo, è «la cognizione delle Leggi della Patria», mancando la quale nessuno «può conoscere i Riti, e Costumanze della sua Nazione» e agire di conseguenza. Tale opportunità viene, però, preclusa se quelle leggi continueranno a restare «sepolte» nelle innumerevoli sedi archivistiche. Pertanto, «una Collezione delle medesime, che veda la pubblica luce è il solo

¹⁸⁹ Cfr. M.A. Morelli Timpanaro, *Per una storia di Andrea Bonducci (Firenze 1715-1766)*, Roma 1996, pp. 348-349; F. Bambi, «A chi legge» (ovvero qualche considerazione sugli statuti e la stampa), in Id.-L. Conigliello (curr.) *Gli statuti in edizione antica (1475-1799) della biblioteca di giurisprudenza dell’Università di Firenze*, Roma 2003, pp. 1-16.

¹⁹⁰ D. Edigati-L. Tanzini, *Ad statutum Florentinum*, cit., p. 187.

espedito per ottenere questo fine»¹⁹¹. Quando nel giugno 1802 riceve con regolare motuproprio «l'onorevole incarico»¹⁹², Cantini si sente il prosecutore ideale di Pompeo Neri e come lui lavora nell'ottica di definire un altro compromesso tra i Borbone quali nuovi venuti e il corpo dei giureconsulti di Stato: un appuntamento immaginato fin dal frontespizio della *Legislazione*, dove la Toscana si accosta al trono regale per offrirle in dono la raccolta stessa di leggi, «accogliendo la nuova dinastia e cercando di essere accolta proprio tramite la sua tradizione normativa»¹⁹³.

La vocazione a che la sua fatica acquistasse subito un grado ineccepibile di ufficialità, obbligando tutti i tribunali toscani a dotarsi della corposa silloge munita allo scopo di preziosi indici, viene tuttavia solo parzialmente accolta. «Sua Maestà», infatti, «non intende sanzionare, ed autenticare le Leggi contenute in tal Collezione, in cui, non ostante la diligenza del Collettore, potrebbe esservi forse un qualche sbaglio»¹⁹⁴. Suscitano chiaramente il veto granducale le illustrazioni poste in calce al materiale normativo raccolto: una volta avallate dal sovrano, quelle avrebbero presto assunto nelle mani dei giuristi toscani una forza interpretativa tale, autentica, da fare pericolosamente concorrenza alla autorità principesca che sola deteneva ormai il potere di promulgare le leggi. Un po' come accaduto tempo prima con la stampa dello statuto fiorentino, «le note apposte dall'autore», rilevanti se non «in minima parte agli effetti civili e criminali», tutt'al più potevano valere «al solo oggetto di servire all'istoria». Nata anche e soprattutto con una destinazione pratica, la *Legislazione* cantiniana viene autorizzata purché resti una neutra esposizione «storica di monumenti giuridici»¹⁹⁵. Rimasta incompiuta, quasi a dover scontare – ironia della sorte – l'originaria incompiutezza del materiale normativo in parte incanalato nelle sue oltre tredicimila pagine, la raccolta è così condannata a circolare già fra i fruitori di allora come un testo che «serve più di erudizione per sapere quello che fu, che di utilità per apprendere generalmente e facilmente quello che è»¹⁹⁶.

Ad arrestare bruscamente il piano dell'opera sono, senza dubbio, anche le profonde trasformazioni in atto. Col ritorno nel 1814 di Ferdinando III, viene naturale espungere tutto il sistema codicistico e amministrativo franco-

¹⁹¹ L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. I, pp. 3-4.

¹⁹² Ivi, vol. XXV, p. 240.

¹⁹³ M.P. Geri, *Lorenzo Cantini, di «professione legale»*, cit., p. 181.

¹⁹⁴ L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. I, *proemio*.

¹⁹⁵ M. Montorzi, *La Legislazione toscana di Lorenzo Cantini negli ordinamenti del Regno Etrusco tra Jurisdiktions e Rechtsstaat*, in Id., *Molesckine storico-giuridico*, Pisa 2009, p. 105.

¹⁹⁶ Così scriverà l'anonimo curatore del *Repertorio del diritto patrio toscano vigente*, Livorno 1832-1833.

napoleonico. Solo un segno lasciato dalla presenza francese è significativamente conservato, ossia la definitiva estinzione degli statuti comunitativi locali: tutta quella «varietà e difformità di leggi particolari», quasi tutte «comilate in tempi antichissimi», quando «la civilizzazione era stata deturpata dalla invasione dei barbari, e lo studio del diritto romano era caduto in oblio». Di colpo la remota tesi della recezione tornava a lumeggiare per lasciare in ombra quell'idea sull'uso ininterrotto del testo giustiniano che aveva salutato, al tempo di Pompeo Neri, la nascita del diritto patrio toscano. Materia – storicamente – prima nel disegno neriano, gli statuti sono adesso liquidati come «una perenne sorgente di astruse, ed interminabili contestazioni, avendo creato in un solo Stato altrettanti Stati diversi negli interessanti rapporti di famiglia, di proprietà e di commercio»¹⁹⁷.

Il proposito granducale è chiaro: dare alla Toscana per la disciplina delle relazioni intersoggettive un'unica legge, esattamente come in materia penale, dove era bastato ripristinare quella *Leopoldina*, peraltro frutto di un delicato equilibrio fra la criminalistica toscana e la filosofia di Beccaria, mediato dal granduca Pietro Leopoldo. Nonostante la temporanea reviviscenza del diritto romano – giusto per consentire ad un'apposita commissione di insediarsi – i giureconsulti toscani reagiscono con prontezza, e poi nel lungo periodo, perché il ventilato codice civile non veda mai la luce. Il diritto patrio che immaginano – e di cui le stesse autorità governative paiono convincersi a poco a poco – presenta di nuovo una struttura compromissoria, ma con il piatto della bilancia pendente più sulla *scientia iuris*. Se ne fa interprete, fra gli altri, Giuseppe Montanelli che, ormai in piena Restaurazione nel 1841, s'insedia sulla prima – e anche ultima – cattedra di *Diritto patrio e commerciale*, istituita l'anno precedente presso l'Università di Pisa: un personaggio cui ispirano «più compassione che meraviglia» quanti «non seppero concepire insegnamento di diritto patrio in Toscana, perché codice civile non esiste fra noi». Sarebbe come se «una società allora solo conquistò il proprio diritto quando lo riconosce in un codice»; come se «la formazione del diritto non sia opera quotidiana, e di popolo e di sapienti in cui la parte meno attiva è forse quella che al legislatore appartiene»¹⁹⁸. È sacrosanto che sia il sovrano a promuovere una legislazione statale di settore capace di tenere il passo coi tempi. A completarne razionalmente la naturale contingenza sarà sempre, però, un diritto giurisprudenziale comune, nelle forme di una «giurisprudenza comparata europea»: un ventaglio di principi generali che i giudici si preoccuperanno di estrarre – con ennesimo sforzo 'inventivo' – per poi

¹⁹⁷ Editto del 9 luglio 1814 in *Bandi e ordini del Granducato di Toscana*, Firenze 1814, n. VI.

¹⁹⁸ G. Montanelli, *Prolusione alle lezioni di diritto patrio detta il 4 genn. 1841 nell'I.R. Università di Pisa*, Pisa 1841, p. 6. Cfr. sul punto L. Mannori, *Un'«istessa legge» per un'«istessa sovranità»*, cit., pp. 374-377.

ricomporli, da tutti gli ordinamenti civili compresi quelli, pur deprecati, a indirizzo codicistico, in una convinta esaltazione di quella tendenza europeizzante presente fin dalla decisionistica sei-settecentesca e infine sistematizzata da Pompeo Neri.

Invero, quella suggerita dal cattedratico Montanelli era una proposta in parte maturata almeno un decennio prima nella redazione della *Antologia*, il giornale pubblicato a Firenze da Gian Pietro Vieusseux, cui collaborò fra il 1826 e il 1832 un giovane giurista scelto ad impersonare un po' l'io narrante del discorso svolto in queste pagine: quel Francesco Forti che, presto deluso dai circoli intellettuali, prendeva la via meno chiassosa della magistratura granducale. Anima 'salva', autentico anacoreta della luce, Forti non tarda a leggere in quella esperienza professionale il filo conduttore delle *Istituzioni di diritto civile accomodate all'uso del foro*, stese nella solitudine degli ultimi anni. Apparsa postuma, questa «vasta opera di giurisprudenza storica»¹⁹⁹ compendia fin dal titolo il senso della 'storia' qui appena sbazzata: il lungo e complesso itinerario di un diritto toscano che scaturisce, per aggiustamenti successivi, dalla specifica utilizzazione e, dunque, modernizzazione forense, nella regione, del *Corpus iuris civilis*. Dall'età romana l'intreccio trova il nodo decisivo nel Settecento: «secol d'oro» di una giurisprudenza toscana allora finalmente capace, fra decisionistica e *usus modernus Pandectarum*, di coniugare le «dottrine prevalenti nel Foro» con «la somma cognizione del testo romano, la scienza del diritto pubblico e del naturale, la cognizione storica della ragione delle leggi e delle patrie costumanze». Infatti, se in un primo momento si apprese «che ogni scienza dovea ridursi alla pratica», di seguito si realizzò «non esservi buona pratica, che non sia sapiente»: una «buona scuola», quella cominciata nel secolo XVIII, ma che subì poi un brusco arresto nel 1808 con la calata napoleonica.

Diventava, quindi, più che mai cogente nell'ottica del magistrato pesciatino rievocare all'«avveduto lettore» l'età aurea «di Neri Badia, del Bizzarrini e degli altri sommi decidenti toscani», magnificamente riassunta da Giovan Paolo Ombrosi²⁰⁰ e dal suo corposo *Tesoro* pubblicato, fra il 1771 e il 1785, in dodici volumi alcuni dei quali introdotti nel frontespizio da curiosi esergghi che, nel fervore della legislazione leopoldina, esaltavano per converso la *consuetudo indicandi* della Rota. Sono questi i magistrati che percorsero allora i veri «lumi del secolo» e tracciarono la strada maestra, perché, pur con qualche difetto, «è più da

¹⁹⁹ L. Mannori, *Forti, Francesco* (voce), cit., p. 890.

²⁰⁰ Cfr. M. Rossi, *Giovan Paolo Ombrosi e la sua famiglia: ricerche e schede prosopografiche su un avvocato settecentesco*, in M. Montorzi (cur.), *Tecniche di normazione*, cit., in part. p. 299. È curioso che il 'Tesoro' venga stampato dalla *Bonducciana*, la stessa tipografia forse coinvolta nella stampa dello statuto fiorentino.

imparare da una loro decisione che da molti trattati francesi, che sventuratamente si vanno accreditando». Vanno perciò ammirati, «i padri nostri, che nelle tenebre cercaron la luce, nel caos l'ordinamento; mentre i francesi si sono studiati di guastare l'opera semplicissima del codice Napoleone, trovando il modo di ridurre al cavillo la pratica legale che il codice voleva ridotta al buon senso»²⁰¹.

Si torna, così, dopo un dilatato racconto a ritroso, alle battute iniziali del viaggio. E sarà, forse, chiaro perché per Forti non esistesse una «legislazione toscana», espressione mai così in voga come nel nuovo secolo XIX, mai così fatalmente confusa con un mondo della politica inconcludente e rude, certo lontana dalla percezione diffusa nella giurisprudenza rotale per cui «Est enim lex posita rebus, non verbis»²⁰²: la legge è espressione di un ordine concreto, fondato sulle cose, non un testo positivo composto di mere forme verbali paritorite dalla volontà sovrana. Se di un codice – sulla cui valenza nulla da eccepire²⁰³ – ha senso discutere, va da sé che per la Toscana converrà al più confezionare, in virtù di quel senso profondo della storia trasversale ai suoi giureconsulti, un codice giurisprudenziale dove a tenere la rotta sia il «consentimento del Fòro»²⁰⁴: un inconfondibile «stile fiorentino»²⁰⁵ orgogliosamente refrattario alla superba proposta transalpina di ridurre il diritto alla sola dimensione legale.

Il piatto culto esegetico non esprime, peraltro, il solo motivo di diffidenza e timore. Mentre il cielo sulla «via toscana al diritto comune»²⁰⁶ si tingeva appena di un chiarore di rame, crepuscolare²⁰⁷, in terra germanica si era da poco levata

²⁰¹ F. Forti, *Libri due delle Istituzioni di Diritto Civile accomodate all'uso del Foro*, Firenze 1840, lib. I, cap. III, par. XLII *Condizione della giurisprudenza toscana nel 1808*, pp. 549-550.

²⁰² Iohannis Pauli Ombrosi *Selectarum Rotae florentinae*, cit., t. VIII, dec. X, *Florentina declarationis dotis destinatae* (1672), n. 136.

²⁰³ Cfr. F. Forti, recensione a *Elementi, ossia Istituzioni civili di Giustiniano Imperatore, illustrate e commentate da Pietro Vermiglioli*, in «Antologia», 1826, SV, p. 83.

²⁰⁴ Id., *Libri due delle Istituzioni di Diritto Civile*, cit., lib. I, cap. IV, par. III *Dell'interpretazione che dipende dall'autorità*, p. 582.

²⁰⁵ Nella maliosa immagine di P. Grossi, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950*, Milano 1986, pp. 21-31, con un denso ed efficace ritratto di Francesco Forti.

²⁰⁶ Così A. Landi, *Tra diritto comune e Codice civile. Francesco Forti e il problema dell'interpretatio nella Toscana della Restaurazione*, in Id., *Storia giuridica per futuri giuristi. Temi e questioni*, Torino 2015, pp. 163-204.

²⁰⁷ Peraltro, anche dopo l'Unità, la cultura giuridica toscana continuerà a difendere la propria specificità attraverso il codice penale del 1853, su cui cfr. M. Da Passano, *La storia esterna del codice penale toscano (1814-1859)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma 1994, vol. II, pp. 564-589.

la luce nuova della Scuola storica, abbacinando pure qualche giurista patrio²⁰⁸ con il suo legalismo subdolo: affidare alla sola scienza la costruzione di una dogmatica giuridica fondata sullo studio del testo romano originale senza però quel nesso vivifico con la prassi giudiziaria raccomandato da un ormai contestato *usus modernus Pandectarum*. Francesco Forti aveva appena fatto in tempo a levare la sua voce fuori dal coro che, spezzato dalla malattia negli anni migliori, un'altra patria, politicamente più ampia, italiana – dove, non a caso, attecchiranno in rapida sequenza «ascendenze francesi» e «savignismo»²⁰⁹ – cominciava, nelle coscienze di molti, ad adombrare la sua: quella «nazione degli ufficiali» che, esorbitando dagli anfratti delle molte «identità municipali» in un lungo tragitto storico tracciato dal diritto e poco o nulla dalla politica, accomunava, non per «cittadinanza partecipativa» ma per orgogliosa «ascrizione burocratica», quanti avevano condiviso «lo *status* di collaboratori del principe» in pratica sovrapponendosi a lui «nella costruzione di uno Stato secondo giustizia»²¹⁰.

²⁰⁸ Si allude soprattutto a Federico Del Rosso, su cui cfr. F. Ranieri, *Savigny e il dibattito italiano sulla codificazione nell'età del Risorgimento. Alcune prospettive di ricerca*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», IX (1980), in part. pp. 365-366. Fra l'altro mostra, sia pure sul terreno specifico della responsabilità extracontrattuale, come il modello culturale di Del Rosso fosse sostanzialmente affine a quello del *Code civil*, G. Cazzetta, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 47-54.

²⁰⁹ Cfr. P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, pp. 1-12.

²¹⁰ Cfr. L. Mannori, *Tra due patrie*, cit., p. 53; Id., *Le molte patrie del giurista preunitario. Discorso giuridico e questione nazionale dall'antico regime all'unificazione*, in G. Cazzetta (cur.), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna 2013, pp. 37-69.